



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 317

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 30 giugno 2010

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	Pag. 3
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 14
2 ^a - Giustizia	» 46
5 ^a - Bilancio (*)	» 54
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 83
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 91
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 98

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 105
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 115
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 117
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 118
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 120
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 123

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 125
---	----------

Sottocommissioni permanenti

14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	Pag. 128
--	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 129
------------------------	----------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 317^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 giugno 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Mercoledì 30 giugno 2010

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

(1969) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

La relatrice per la 2^a Commissione, senatrice ALLEGRINI (*PdL*), presenta e illustra un testo predisposto tenendo conto anche delle istanze dell'opposizione, allegato al resoconto della seduta.

Il testo proposto interviene in primo luogo sull'articolo 576 del codice penale prevedendo la pena dell'ergastolo per i casi di omicidio commesso in occasione della commissione di tutte le ipotesi di reato di prostituzione minorile, contemplate dall'articolo 600-*bis* e non solo limitatamente ai casi di cui al comma secondo della norma.

Rispetto alla originaria formulazione del disegno di legge n. 1969, poi, si prevede un aumento della pena detentiva di cui al comma 2 dell'articolo 600-*bis* per coloro che compiono atti sessuali con minorenni dietro corrispettivo in denaro.

Sempre con riguardo all'articolo 600-*bis* del codice penale, il testo proposto dalla relatrice prevede che non solo nei casi di prostituzione minorile aggravata, ma in tutti i casi di prostituzione minorile, non si possa invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. Si ripristina, poi, fra le pene accessorie la sanzione della chiusura degli eser-

cizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti sessuali, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 4 incide, poi, sul reato di corruzione di minorenne, aumentandone la pena detentiva.

Il testo proposto interviene inoltre in modo incisivo anche sull'articolo 609-*nonies* del codice penale in materia di pene accessorie. Si prevede in primo luogo che la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti di cui agli articoli da 609-*bis* a 609-*quinquies*; 609-*octies* e 609-*undecies* comporti anche l'interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

In secondo luogo, si introduce quale pena accessoria, accanto alla pena detentiva, l'obbligo di sottoporsi ad un trattamento psicoterapeutico teso ad una modifica del comportamento sessualmente deviato, sia durante l'esecuzione della pena che successivamente alla scarcerazione. Si prevede, altresì, l'introduzione di misure di sicurezza volte ad imporre ai soggetti condannati per reati sessuali la comunicazione dei loro spostamenti al fine di impedire loro un contatto con luoghi che possano favorire la reiterazione del reato. È prevista infine l'istituzione di un «registro dei condannati» per reati sessuati, non pubblico, al fine di consentire un coordinamento tra le forze di polizia e le scuole, gli asili e gli altri centri di aggregazione.

Il testo proposto poi interviene anche sulle modifiche al codice di rito, introducendo, attraverso modifiche agli articoli 351, 362 e 391-*bis*, nel procedimento penale la figura del consulente tecnico esperto in psicologia e psichiatria infantile. Conclude soffermandosi sull'articolo 9, il quale reca norme in materia di codice di certificazione del turismo etico.

Il presidente BERSELLI propone di adottare il testo, testé illustrato dalla relatrice Allegrini, quale testo base, e di fissare per giovedì 8 luglio alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1969

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno.

2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale

(Trattato di Prum), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo, terzo e quarto comma,» sono inserite le seguenti: «e, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, 609-bis, 609-octies, 609-quater, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata,»;

b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:

«Art. 414-bis. – (*Pedofilia e pedopornografia culturale*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma»;

c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

d) il numero 5 del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente:

«5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

e) l'articolo 600-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*bis*. – (*Prostituzione minorile*). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Chi commette uno dei delitti di cui ai commi precedenti non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi»;

f) all'articolo 600-*ter*, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;

g) all'articolo 600-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»;

2) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter*,

primo comma, e 600-*quinquies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;

3) i commi quarto e quinto sono abrogati;

h) l'articolo 600-*septies* è abrogato;

i) dopo l'articolo 600-*septies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-*septies*.1. – (*Circostanza attenuante*). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 600-*septies*.2. – (*Pene accessorie*). – Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.»;

l) all'articolo 609-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;

m) l'articolo 609-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;

n) all'articolo 609-*nonies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

3-*bis*) l'interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;

3-*ter*) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

2) al secondo comma, le parole «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*octies* e 609-*undecies*»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i delitti previsti dagli articoli 609-ter, 609-quater, e 609-octies terzo comma, ricorrendo le condizioni e aggravanti ivi indicate, comporta:

1) un trattamento psicologico obbligatorio durante l'esecuzione della pena e per la durata dei cinque anni successivi alla sua conclusione, teso al superamento del comportamento deviato;

2) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché l'obbligo di rimanere lontano da luoghi frequentati da bambini;

3) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto con essi per una durata non inferiore ad anni cinque successivi alla cessazione dell'esecuzione della pena;

4) l'obbligo, per una durata non inferiore ad anni cinque successivi alla cessazione dell'esecuzione della pena, di tenere informati gli organi di polizia, sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti, affinché gli stessi diano avviso a scuole, asili ed altri luoghi frequentati da minori, della presenza nella comunità di soggetti che hanno subito una condanna per reati sessuali contro i minori, al fine di consentire, in concorso con le famiglie, di aumentare la vigilanza.

La violazione delle disposizioni previste dai numeri 2) e 3) del secondo comma comporta una pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Le misure previste al terzo comma, si applicano anche nei casi in cui si ritiene che vi siano le condizioni previste dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale di applicazione delle misure cautelari.

È istituito un registro informatico non pubblico, ma accessibile a tutti gli organi di polizia, in cui sono registrati i nomi dei condannati, anche solo con sentenza di primo grado, per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, con l'aggravante di cui all'articolo 609-ter ovvero nel caso previsto dall'articolo 609-octies, terzo comma, 609-quater e 609-quinquies».

o) all'articolo 609-*decies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assi-

stenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;

p) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-*decies* è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*undecies*. – (*Adescamento di minorenni*). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Art. 5.

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 51, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»;

b) al comma 6 dell'articolo 282-*bis*, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602,»;

c) All'articolo 351 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»

d) All'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-*ter*, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»

e) Dopo il comma 5 dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente: «5-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-*ter*, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile».

f) al comma 1-*bis* dell'articolo 392, dopo la parola: «609-*octies*,» è inserita la seguente: «609-*undecies*,»;

g) al comma 5-*bis* dell'articolo 398, dopo la parola: «609-*octies*» è inserita la seguente: «, 609-*undecies*»;

h) al comma 1-*bis* dell'articolo 444, le parole: «600-*bis*, primo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «600-*bis*,».

Art. 6.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

Art. 7.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori)

1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqües*,» e le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 609-*undecies*».

Art. 8.

(Confisca)

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqües*,».

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqües*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), e 609-*undecies* del codice penale, si applica l'articolo 322-*ter*, primo e terzo comma, del medesimo codice.

Art. 9.

(Codice di certificazione del turismo etico)

Il codice di certificazione del turismo etico di cui all'allegato B, ove adottato ed effettivamente attuato dalle società di tour operator e da quelle titolari di agenzie di viaggio, costituisce modello di organizzazione e di gestione di prevenzione della commissione del reato di cui all'articolo 600-*quinqies* del codice penale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

«4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*quinqies* e 609-*undecies* del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

Art. 11.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 giugno 2010

205^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno, con la replica del relatore, dopo la discussione generale conclusa in quella stessa seduta.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, intervenendo per la replica, ringrazia i senatori Ceccanti, Pardi, Boschetto e Sanna, intervenuti in discussione generale nelle sedute del 9 e del 23 giugno, e si riserva sin d'ora di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di esame degli emendamenti.

Si sofferma, quindi, sui rilievi già formulati, tenendo conto anche dei contributi forniti dai costituzionalisti intervenuti in audizione dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione di giovedì 17 giugno.

Replica anzitutto al senatore Ceccanti, il quale ha affermato che il disegno di legge non sarebbe coerente con i progetti di riforma della II Parte della Costituzione, tendenti a superare il principio collegiale nell'organizzazione del Governo, a tutto vantaggio di un principio gerarchico. A suo avviso, l'eventuale superamento del principio collegiale nella composizione dell'Esecutivo non inciderebbe sul sistema di garanzie processuali definito dal disegno di legge. Oltretutto, l'eventuale passaggio a una forma di governo in cui il Presidente del Consiglio abbia una preminenza rispetto

ai Ministri renderebbe ancora più garantista la disposizione che estende ai Ministri la possibilità della sospensione del processo per reati extrafunzionali. Un corollario di quella preminenza sarebbe infatti la possibilità di revoca dall'incarico di Ministro da parte del Presidente del Consiglio, alla cui decisione personale sarebbe dunque rimessa anche la soluzione di una difficoltà (il Ministro sottoposto a processo) che sarebbe invece opportuno riservare alla decisione parlamentare.

Quanto al rilievo del senatore Sanna circa l'esigenza di riconsiderare l'intero sistema di garanzie configurato dagli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione, al fine di evitare possibili squilibri a vantaggio dei membri del Governo, rileva che l'obiettivo del disegno di legge è non tanto di riconsiderare l'intero sistema delle immunità, ma di assicurare una tutela *de minimis* per i reati extrafunzionali dei titolari di cariche di governo e del Presidente della Repubblica, limitandosi a integrare il sistema di garanzie configurato dal Costituente, per i reati funzionali, agli articoli 90 e 96 della Costituzione.

A proposito della preoccupazione del senatore Sanna, per cui il richiamo al sereno esercizio delle funzioni finirebbe per presentare un connotato psicologico soggettivo del tutto improprio rispetto alle finalità che gli istituti di garanzia sono chiamati a perseguire, ricorda quanto affermato dalla Corte costituzionale: il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono alle cariche di governo costituisce un interesse apprezzabile e meritevole di tutela. Ciò è stato affermato, in modo esplicito, nella sentenza n. 24 del 2004 ed è stato ribadito nella sentenza n. 262 del 2009, ove si è affermato che la sospensione è finalizzata alla soddisfazione di un'esigenza extraprocessuale, consistente nella protezione della serenità nello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione, ovvero nell'apprezzabile interesse ad assicurare il sereno svolgimento delle relative funzioni. La Corte ha espressamente rilevato che non verrebbe in rilievo l'aspetto psicologico della soggettiva serenità del titolare della carica, quanto piuttosto l'obiettiva protezione del regolare svolgimento delle attività ad essa connesse.

Commenta quindi le considerazioni dei senatori Sanna e Ceccanti a proposito di un possibile sindacato sulle decisioni assunte dal Parlamento, attraverso il ricorso alla Corte costituzionale. Sono state ipotizzate diverse soluzioni: il ricorso alla Corte da parte di una minoranza qualificata; l'intervento della Corte come un giudizio di secondo grado sulla deliberazione del Parlamento; un sistema misto, con la possibilità di adire la Corte solo nell'ipotesi in cui non sia raggiunto un *quorum* deliberativo qualificato. Per quanto si comprenda la *ratio* sottesa a tali soluzioni, sostenute anche da alcuni costituzionalisti, egli ritiene che sia incongruo affidare a un organo esterno al Parlamento una decisione di tale natura. Da una parte, infatti, verrebbe leso il principio dell'autonomia costituzionale degli organi del Parlamento, le cui deliberazioni sarebbero sindacate da un altro organo: tale *vulnus* al principio dell'autonomia degli organi costituzionali, principio peraltro difeso dalla stessa Corte costituzionale in moltissime occasioni, costituirebbe un precedente di assoluto rilievo, suscettibile di

compromettere non poco l'equilibrio fra gli organi supremi dello Stato. In secondo luogo, egli non ritiene che la Corte costituzionale sia adatta a giudicare, seppure in secondo grado, sulla sussistenza dei presupposti giustificativi della sospensione del processo nei confronti dei titolari di cariche di governo e del Presidente della Repubblica. Il giudizio sulla possibile compromissione del sereno esercizio delle funzioni riguarda una garanzia costituzionale i cui contenuti presentano anche una connotazione eminentemente politica. Pertanto, l'organo legittimato ad assumere una decisione di tale natura non può che essere il Parlamento.

In riferimento alla questione, sollevata dal senatore Sanna, circa la necessità di introdurre un criterio di valutazione nell'applicazione in concreto della sospensione, non reputa opportuno che la legge contenga un'indicazione di questo genere. Ricorda, in proposito, che l'articolo 68 della Costituzione, prima della riforma del 1993, nel prevedere l'autorizzazione a procedere, non individuava alcun criterio-guida per la decisione parlamentare. Fu la giurisprudenza degli organi parlamentari competenti a elaborare il criterio del *fumus persecutionis* quale requisito per negare l'autorizzazione. L'introduzione di un criterio, quale quello suggerito dal senatore Sanna, rinvenibile nella interferenza sostanziale e concreta del processo con l'espletamento di funzioni costituzionali, rischia di limitare impropriamente la discrezionalità del Parlamento in sede di verifica della sussistenza delle condizioni che, nel caso concreto, giustificano la sospensione. Inoltre, l'introduzione di un criterio preciso potrebbe indurre l'organo inquirente a programmare le fasi del procedimento penale delle indagini e delle acquisizioni delle prove in modo da condizionare la decisione parlamentare, preconstituendo così, qualora il Parlamento si pronunciasse a favore della sospensione, lo strumento per sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

Ricorda che il senatore Ceccanti ha espresso alcuni dubbi anche sull'opportunità di inserire il Presidente della Repubblica tra i soggetti cui applicare la sospensione. La sua proposta sarebbe quella di escludere la suprema magistratura dello Stato dal novero dei soggetti coinvolti ovvero, in via subordinata, di prevedere per essa esclusivamente l'istituto della improcedibilità. In proposito, nota che il disegno di legge costituzionale in esame introduce due tipi di sospensione, una per il Presidente della Repubblica e una per i titolari delle cariche di governo. Tale scelta appare equilibrata proprio perché affianca un presidio costituzionale per i reati extrafunzionali ai presidi, già regolati in Costituzione per i casi di responsabilità funzionale. Mentre l'esclusione del Presidente della Repubblica appare una soluzione non coerente con la *ratio* ispiratrice del provvedimento, l'ipotesi di prevedere per lui esclusivamente l'improcedibilità può essere tenuta in considerazione e rappresentare un punto di mediazione condivisibile.

Quanto all'esigenza di prevedere *quorum* deliberativi qualificati (questione sollevata dal senatore Ceccanti), pur comprendendo le ragioni sottese alla proposta e pur tenendo conto che tali esigenze sono ancor più giustificabili in un assetto parlamentare come quello italiano, non ritiene

ragionevole introdurre *quorum* qualificati, differenziando l'istituto rispetto ad altri simili, in particolare quello previsto dall'articolo 68 della Costituzione. I *quorum* qualificati sono contemplati nell'ipotesi in cui sia necessario assumere decisioni per le quali è ritenuto prioritario il coinvolgimento (almeno di una parte) della minoranza parlamentare. Questo, invece, è un caso per il quale, a suo avviso, è corretto prevedere la maggioranza semplice, anche per consentire una piena assunzione di responsabilità politica da parte della maggioranza parlamentare che approva la sospensione.

Ritiene che si possa valutare l'opportunità di prevedere una forma di rinunciabilità da parte dell'imputato, a garanzia del diritto fondamentale di difesa (questione anch'essa sollevata dal senatore Ceccanti). Tuttavia, l'interessato, in ogni caso, potrebbe chiedere alla Camera competente di non disporre la sospensione, analogamente a quanto accadeva, fino alla revisione costituzionale del 1993, per l'autorizzazione a procedere, quando il parlamentare coinvolto chiedeva alla Camera di deliberare l'autorizzazione.

Non condivide l'opinione, sostenuta dal senatore Ceccanti, che in base alla formulazione attuale del testo la durata della sospensione sia indefinita, in quanto essa è connessa alla durata della carica. La previsione di una limitazione temporale dell'istituto appare, a suo avviso, irragionevole, in quanto, se il bene tutelato è rappresentato dal sereno esercizio delle funzioni, l'esigenza di tutela non può che permanere per tutta la durata della carica.

Si sofferma, infine, sulla critica mossa dal senatore Pardi il quale, pur valutando positivamente la scelta di seguire il procedimento di cui all'articolo 138 della Costituzione, ha affermato che le norme introdotte violerebbero il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione che, quale principio supremo dell'ordinamento, non potrebbe essere derogato neanche da una norma di rango costituzionale. Al riguardo, richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 del 2009: nell'escludere che il legislatore ordinario potesse intervenire in materia, la Corte ha sostenuto l'esigenza di una legge costituzionale, anche perché il sistema di garanzie previsto appariva «derogatorio rispetto al principio di uguaglianza», in tal modo riconoscendo implicitamente che una deroga al principio, quando è giustificata dall'esigenza di tutelare valori di rilevanza costituzionale, ben può essere introdotta nell'ordinamento, purché con legge costituzionale. Inoltre, tutto il sistema costituzionale, alla stregua del principio di uguaglianza, è fondato sul rapporto tra regola (il principio) ed eccezione (le deroghe a presidio di altri beni costituzionalmente rilevanti), un rapporto intrinseco e definito sempre da norme dello stesso rango costituzionale. Per restare solo nell'ambito del tema in discussione, ricorda l'articolo 68 (nella vecchia versione e nell'attuale), gli articoli 90 e 96 per i reati funzionali, ma anche l'articolo 122, quarto comma, nonché l'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948, sui giudici della Corte costituzionale.

Condivide i rilievi, sollevati anche dai costituzionalisti intervenuti in audizione, sulla nozione di «alte cariche dello Stato», che peraltro è contenuta solo nel titolo. In proposito, ritiene più congruo richiamare puntualmente nel titolo i soggetti cui può applicarsi la sospensione; informa di aver presentato un emendamento in tal senso.

Infine, si augura che la Commissione compia uno sforzo comune per cercare soluzioni equilibrate, frutto del bilanciamento fra diversi e talvolta opposti interessi, in cui sono coinvolti valori costituzionali, dando seguito anche alla non formale volontà di recepire quanto più possibile i rilievi che la Corte costituzionale ha formulato nella sua recente giurisprudenza, in particolare nelle sentenze n. 24 del 2004 e n. 262 del 2009.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) esprime apprezzamento per la scelta della maggioranza di procedere con un disegno di legge di revisione costituzionale e per l'approccio alla discussione adottato dal relatore, che è degno di rispetto e di considerazione da parte del suo Gruppo.

Tuttavia, la vicenda della nomina del ministro Brancher non può non avere ripercussioni sulla discussione del disegno di legge che prevede la sospensione del processo penale per le alte cariche dello Stato. Dopo circa due settimane da quella nomina, le deleghe affidate al neoministro non sono state ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale: trattandosi di competenze che rientrano senz'altro nell'ambito delle attribuzioni della Commissione affari costituzionali, è opportuno chiedere allo stesso ministro Brancher che svolga presso la Commissione le sue comunicazioni, illustrando le linee guida a cui intende ispirarsi nel suo lavoro.

Preannuncia la presentazione da parte del suo Gruppo della mozione di sfiducia individuale e una incisiva azione parlamentare con utilizzo sia in Commissione che in Assemblea di tutti gli strumenti consentiti dal regolamento per stigmatizzare una vicenda di assoluta gravità.

Il PRESIDENTE osserva che la presentazione di una mozione di sfiducia rientra nei diritti dei parlamentari, in particolare di quelli dell'opposizione. In ogni caso è suo dovere garantire una corretta dialettica dei rapporti tra il Governo e la Commissione. Il ritardo nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle deleghe attribuite al neoministro può essere dovuto alla circostanza che il Presidente del Consiglio dei ministri ormai da alcuni giorni si trova all'estero per una serie di visite ufficiali. In ogni caso, prenderà gli opportuni contatti con il ministro per i rapporti con il Parlamento rappresentando la richiesta di un incontro con il ministro Brancher ma anche l'imbarazzo dell'istituzione parlamentare che in questo caso è rappresentata dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore PARDI (IdV) condivide le considerazioni svolte dal senatore Bianco e osserva che il caso della nomina del ministro Brancher incide in modo significativo sulla materia oggetto del disegno di legge n. 2180, in quanto evidenzia i vizi patologici dell'istituto del legittimo impe-

dimento; vizi che non si possono non tenere in considerazione nell'esame del disegno di legge costituzionale per la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, nota che la vicenda della nomina del ministro Brancher ricordata dai senatori Bianco e Pardi conferma l'opportunità di introdurre l'ipotesi di rinunciabilità della sospensione del processo penale, sottolineata nella sua replica.

Il senatore CECCANTI (*PD*) apprezza lo stile della replica svolta dal Presidente relatore, che ha tenuto conto delle obiezioni espresse nel corso del dibattito anche quando non le ha condivise. In particolare, è positivo il sostanziale accoglimento dell'emendamento 1.5, diretto a prevedere l'improcedibilità nei confronti del Presidente della Repubblica: sarebbe inopportuno, infatti, attribuire alla maggioranza *pro tempore* il potere di decidere riguardo alla sospensione del processo penale nei confronti del Capo dello Stato. Rimane, tuttavia, la proposta principale dell'emendamento 1.3, volta ad escludere qualsiasi intervento sulle prerogative del capo dello Stato.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.16, che propone di escludere la sospensione del processo penale nei riguardi dei Ministri. La vicenda relativa alla nomina del ministro Brancher, a suo avviso, rafforza le motivazioni sottese a quell'emendamento. In proposito, osserva che, sebbene il principio collegiale sia stato considerato dominante rispetto al principio monocratico da parte della Corte costituzionale, ritiene che con un disegno di legge di revisione costituzionale si potrebbe limitare la deroga al pieno imperio della legge penale solo ai reati extrafunzionali al Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione dei Ministri, inoltre, potrebbe contribuire in modo incisivo alla formazione di un consenso più ampio.

Infine, dà conto dell'emendamento 1.32, che prevede la facoltà per una minoranza parlamentare di proporre ricorso alla Corte costituzionale contro la deliberazione parlamentare di sospensione del processo penale: si tratta di un contropotere comune anche ad altri ordinamenti.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ricorda i contenuti di una proposta di parere di minoranza da lei presentata insieme ad altri senatori del Gruppo presso la Commissione giustizia con riferimento al disegno di legge in esame. In quel documento si sottolineano le perplessità sulla compatibilità costituzionale del provvedimento.

Si sofferma, anzitutto, sulla proposta di escludere che per il Presidente della Repubblica possa essere deliberata dalle Camere la sospensione del processo penale. Del resto, l'assimilazione, per quanto riguarda la possibile sospensione del processo penale, alla figura del Presidente del Consiglio dei ministri, determina una impropria equiparazione di funzioni diverse e il rischio di ipotizzare una inopportuna «fiducia» della maggioranza parlamentare nei confronti del capo dello Stato.

Per quanto riguarda la posizione dei ministri, ricorda che già in passato la sua parte politica aveva sottolineato l'inopportunità di una immunità per reati extrafunzionali, che sarebbe caratterizzata anche da un effetto retroattivo, contrario al principio generale *tempus regit actum* in materia processuale, e che impedirebbe nei fatti una valutazione discrezionale del tipo di reato contestato.

Per quanto riguarda la rinunciabilità della sospensione, essa appare indispensabile per escludere il rischio che siano violati il diritto di difesa dell'imputato e i diritti delle parti offese.

Più in generale, ritiene che le disposizioni in esame determineranno una inopportuna perdita di tempo per l'amministrazione della giustizia, già caratterizzata da uno stato di obiettiva difficoltà e penalizzata da continui tagli di risorse, come quelli disposti nella manovra economica che è all'esame del Parlamento.

Conclude, auspicando che il relatore tenga conto anche delle considerazioni svolte dalla sua parte politica nella proposta alternativa di parere presentata in Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE assicura che prima di procedere alla votazione degli emendamenti sarà acquisito il parere della Commissione giustizia, tenendo conto di tutta la relativa discussione.

Il senatore SANNA (PD) rivolge al relatore una questione la cui soluzione è indispensabile per definire la portata normativa del provvedimento, cioè se i proponenti del disegno di legge intendono prevedere la sospensione del procedimento giudiziario, quindi anche nella fase precedente al rinvio a giudizio, ovvero se hanno in mente la sospensione del processo penale propriamente detto, cioè nella fase successiva al raccoglimento della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero: il testo del disegno di legge, infatti, non è formulato in modo perspicuo al fine di comprendere quale sia la scelta adottata.

Il presidente VIZZINI (PdL), relatore, sottolinea l'opportunità di attendere il parere della Commissione giustizia per valutare compiutamente la questione e si riserva, se necessario, di presentare appositi emendamenti e anche di dare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti qualora, sulla base di quel parere, si dovesse ritenere opportuno chiarire se il provvedimento abbia una incidenza anche sul procedimento e non solo sul processo.

Il senatore SANNA (PD) obietta che il Presidente relatore dovrebbe poter dirimere la questione anche indipendentemente dall'acquisizione del parere della Commissione giustizia. Nel dibattito in quella Commissione, alcuni senatori hanno prospettato l'ipotesi che la sospensione possa estendersi anche alla fase precedente il rinvio a giudizio, il che predisporrebbe una garanzia molto simile a quella prevista dall'articolo 68 della Costituzione prima del 1993. Si tratterebbe di un sistema normativo incompre-

sibile, poiché favorirebbe la formazione di un grave sospetto sulle persone indagate ma impedirebbe le indagini preliminari, con evidente violazione del diritto di difesa e della possibilità da parte dell'alta carica dello Stato di liberarsi da quel sospetto. In tal modo, inoltre, non sarebbe tutelato il sereno svolgimento delle funzioni, visto che rimarrebbe solo il parere dell'accusa.

Illustra quindi l'emendamento 1.10, diretto a prevedere che la valutazione delle Camere sia effettuata alla stregua del criterio dell'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali. Non condivide l'opinione del Presidente relatore, secondo il quale l'introduzione di quel principio impedirebbe al Parlamento di esprimersi in maniera libera sulle ragioni della sospensione e ostacolerebbe la formazione di una «giurisprudenza parlamentare», analoga a quella che si era creata in sede di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. A suo avviso è essenziale l'introduzione di un criterio oggettivo, tale da escludere una valutazione basata solo su motivazioni soggettive e psicologiche. Infatti, la disciplina in esame prevede l'automatica trasmissione del fascicolo alle Camere senza alcuna possibilità di intervento da parte dell'imputato. La valutazione circa la sostanziale interferenza con l'espletamento delle funzioni fornirebbe al Parlamento una chiara indicazione del bene costituzionale da proteggere e farebbe venir meno il rischio di un conflitto di attribuzioni. In proposito, ricorda anche che la cosiddetta «giurisprudenza parlamentare» fu in procinto di formare l'oggetto di una censura da parte della Corte costituzionale poco prima che fosse modificato l'articolo 68 della Costituzione. Infine, osserva che il criterio della «interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni» è applicato nell'ordinamento della Gran Bretagna fin dagli anni '60 del secolo scorso ed è un concetto di riferimento nella elaborazione di uno statuto del parlamentare presso il Parlamento europeo.

Conclude, sottolineando l'opportunità di non ricadere nella prassi di un processo da parte del Parlamento alla legittimità del processo penale e di introdurre, pertanto, un criterio oggettivo quale garanzia della compatibilità costituzionale della sospensione del processo penale.

Il senatore CASSON (PD) sottolinea l'opportunità di rivolgersi al Presidente del Senato per una definizione più accurata delle competenze delle Commissioni affari costituzionali e giustizia in modo da assicurare che quando si trattino materie che *ictu oculi* rientrano negli ambiti oggetto di quelle due Commissioni sia sempre prevista un'assegnazione congiunta.

Si sofferma ancora sulla distinzione, di cui si è trattato presso la Commissione giustizia, tra procedimento giudiziario e processo penale. La proposta di parere del relatore sembra ammettere che la sospensione sia deliberata anche nella fase delle indagini preliminari. Tale ipotesi, a suo avviso, sarebbe sconvolgente ed esorbitante anche rispetto alla volontà dei proponenti, che intendono prevedere una sospensione del processo penale dopo il rinvio a giudizio. Una conferma in questo senso, a suo avviso, si trova nella relazione illustrativa del disegno di legge, dove non si fa mai

menzione del procedimento e si usa sempre l'espressione «processo penale». Le perplessità sono dovute molto probabilmente a un intervento tecnico sul testo che ha mal formulato l'intento dei proponenti. Inoltre, l'articolo 1, comma 4, si riferisce impropriamente agli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.

Conclude, chiedendo che il termine per la presentazione di emendamenti sia prorogato per consentire ai senatori di adeguare le proposte di modifica anche in base ai dubbi emersi sulla questione prospettata dal senatore Sanna.

La senatrice INCOSTANTE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità di consentire anche ad altri senatori di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE sottolinea che la sconvocazione della seduta pomeridiana di oggi era stata decisa anche sulla base del presupposto che nella seduta antimeridiana si sarebbe esaurita l'illustrazione degli emendamenti. Tuttavia, dal momento che la votazione degli emendamenti potrà svolgersi solo dopo l'acquisizione del parere della Commissione giustizia e che questa si riunirà per l'esame in sede consultiva nella giornata di martedì 6 luglio, l'illustrazione degli emendamenti potrà proseguire anche nella seduta che sarà convocata per quel giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2180

Art. 1.

1.1

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE,
Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

1.2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE
TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

1.3

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE,
Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON

Sopprimere il comma 1.

1.4

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE
TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

1.5

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, durante il suo mandato, non può essere perseguito per violazioni alla legge penale».

1.6

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Presidente della Camera dei deputati».

1.7

D'ALIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ricevuta la comunicazione, il Presidente della Camera dei deputati convoca immediatamente il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali ai sensi dell'articolo 85 della Costituzione.».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «dei suoi membri» con le parole: «integrato dai delegati regionali».

1.8

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «in seduta comune» inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi,»;

al comma 2, dopo le parole: «possono disporre», inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi dei componenti,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la parola: «decidono», inserire le seguenti: «, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti,».

1.9

D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può disporre la sospensione del processo» aggiungere le seguenti: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

1.10

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se ritiene che la prosecuzione del giudizio penale costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica».

1.11

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro 15 giorni dalla sua adozione, la deliberazione parlamentare sulla sospensione, ove non sia stata adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta motivata di un decimo dei membri del Parlamento. La Corte riesamina la decisione e, se ritiene che la prosecuzione del giudizio penale non costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica, l'annulla; in tal caso essa non può essere reiterata in alcuno stadio o grado del medesimo giudizio, che riprende immediatamente».

1.12

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

1.13

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia».

1.14

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Al di fuori dei» inserire le seguenti: «processi per reati di cui al Titolo I, al Titolo II e al Titolo III del Libro secondo del codice penale e salvi i».

1.15

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Costituzione», inserire le seguenti: «ed eccettuati i processi per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

1.16

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei ministri».

1.17

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei ministri».

1.18

D'ALIA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei ministri».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «soggetti che non sono membri delle Camere» con le seguenti: «soggetto che non è membro di una delle Camere».

1.19

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e dei ministri» inserire le parole: «su richiesta di colui nei cui confronti si procede».

1.20

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esclusi i processi per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché i processi per delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale.».

1.21

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

1.22

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nel corso dei quali il procedimento è sospeso,».

1.23

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «a maggioranza di due terzi dei componenti».

1.24

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei componenti».

1.25

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «a maggioranza assoluta dei componenti».

1.26

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Al comma ,2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se ritengono che la prosecuzione del giudizio penale costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Governo».

1.27

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, nonché al numero delle persone offese».

1.28

D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a maggioranza assoluta dei componenti».

1.29

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si procede a sospensione per i processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale».

1.30

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la deliberazione, un decimo dei componenti della Camera che ha deliberato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.31

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la deliberazione, l'autorità giudiziaria può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.32

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la deliberazione, un quarto dei componenti della Camera che ha deliberato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.33

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la deliberazione sia stata approvata con maggioranza inferiore a due terzi dei componenti, l'autorità giudiziaria può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.34

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la deliberazione sia stata approvata con maggioranza inferiore a due terzi dei componenti, la deliberazione parlamentare di cui al comma precedente è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta, entro quindici giorni, di un decimo dei componenti della Camera che si è pronunciata».

1.35

DE SENA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la deliberazione sia stata approvata con maggioranza inferiore a tre quinti dei componenti, l'autorità giudiziaria può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

1.36

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'interessato, in qualsiasi momento, anche successivo alla deliberazione parlamentare, può rinunciare alla sospensione con effetto immediato dandone comunicazione alla Camera di appartenenza e al giudice».

1.37

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dalla sua adozione, la deliberazione parlamentare sulla sospensione, ove non sia stata adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta motivata di un decimo dei componenti della Camera che si è pronunciata. La Corte riesamina la decisione e, se ritiene che la prosecuzione del giudizio penale non costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Governo, l'annulla; in tal caso essa non può essere reiterata in alcuno stadio o grado del medesimo giudizio, che riprende immediatamente».

1.38

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione opera esclusivamente qualora l'azione penale sia stata esercitata, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, nel periodo corrispondente alla durata della carica o della funzione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.39

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sospensione non opera se ad essa si oppongano motivatamente altre parti processuali. In tal caso la richiesta deve essere corredata dall'eventuale opposizione, in modo che la Camera competente ne tenga conto ai fini della deliberazione. L'imputato può comunque rinunciare in ogni momento, con atto non revocabile, alla sospensione. In tal caso il processo deve essere immediatamente iscritto a ruolo e l'udienza dibattimentale deve essere fissata non oltre trenta giorni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.40

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La sospensione opera nel solo primo biennio dalla nomina e non è reiterabile, né si applica in caso di successiva nomina nella medesima legislatura o in altre successive».

1.41

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si applica l'articolo 159 del codice penale. Alla scadenza della sospensione il processo riprende automaticamente, senza bisogno di nuove notificazioni o comunicazioni alle parti. Restano salvi tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti nelle fasi antecedenti la sospensione e le prove assunte sono automaticamente rinnovate in caso di cambiamento del collegio giudicante a seguito della sospensione».

1.42

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La sospensione non si applica in caso di ulteriore nomina in legislature successive».

1.43

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La sospensione dei processi di cui al comma 2 è deliberata per un tempo non superiore alla durata del mandato in corso».

1.44

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La sospensione non si applica ai processi per delitti di cui al Libro II del codice penale».

1.45

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non è reiterabile».

1.46

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Non si applica la sospensione nel caso in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Non possono comunque essere sospesi i processi penali relativi ai seguenti reati: sequestro di persona, estorsione, rapina, delitti di sfruttamento della prostituzione, furto in abitazione e furto con strappo, associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, usura, falsità in atti, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, abuso d'ufficio, prostituzione minorile, pornografia minorile, ricettazione, detenzione di materiale pornografico, porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 286 del 1998, omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e circonvenzione di incapaci, nonché a taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVII Legislatura».

1.47

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non possono essere sospesi i processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione».

1.48

D'ALIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile in alcun caso, ivi compreso il caso di nuova nomina alla funzione nel corso della stessa legislatura. La sospensione non può, in alcun caso, essere disposta nei confronti dello stesso soggetto che ne ha già fruito, in caso di successiva elezione o nomina nella stessa o in altra delle cariche o delle funzioni indicate ai commi che precedono.».

1.49

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione dell'udienza alla ripresa del dibattimento. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima della sospensione di cui al comma 1. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione.».

1.50

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 392 e 467» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 467».

1.51

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può sempre rinunciare, irrevocabilmente, alla sospensione. Le prove assunte in contraddittorio tra le parti prima della sospensione, sono acquisite al fascicolo di cui all'articolo

431 del codice di procedura penale, senza necessità di procedere alla rinnovazione, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante a seguito della sospensione».

1.52

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La data di fissazione dell'udienza deve essere fissata entro 20 giorni dalla cessazione della causa di sospensione. Se l'imputato richiede la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione rimane sospeso dal momento della richiesta a quello dell'assunzione degli atti mediante rinnovazione. Nell'ipotesi in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui è rimasto sospeso, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, per la fase del giudizio interessata, dal compimento del primo atto del rinnovato giudizio successivo a quello in seguito al quale è intervenuta la sospensione».

1.53

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La sospensione non opera nei processi per reati aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 9) e 11) del codice penale».

1.54

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La sospensione di cui alla presente legge non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai delitti contro l'ordine pubblico.

5-ter. Nelle ipotesi in cui sia coimputato un dipendente della pubblica amministrazione e il giudice non possa procedere alla separazione ai sensi

dell'articolo 18 del codice di procedura penale, il processo non è sospeso qualora per il coimputato ricorrano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97».

1.55

D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei ministri possono in ogni momento rinunciare alla sospensione, anche prima che sia dichiarata, con espressa dichiarazione resa per iscritto al competente Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. In tal caso, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato trasmettono senza ritardo tale dichiarazione all'autorità giudiziaria procedente e revocano la convocazione dell'Assemblea che non abbia ancora deliberato sulla sospensione.».

1.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La sospensione di cui alla presente legge opera esclusivamente per le cariche o le funzioni assunte in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Non si applica in ogni caso ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo ovvero con giudizio immediato nonché ai processi riguardanti i delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia».

1.0.2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La sospensione si applica esclusivamente ai processi per delitti colposi».

Art. 2.**2.1**

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

2.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

2.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Le disposizione di cui alla presente legge non si applicano ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore».

2.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai processi per reati commessi dopo l'assunzione della carica o della funzione».

2.5

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge costituzionale non si applicano ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore».

2.6

Mauro Maria MARINO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è avvenuta la sua approvazione».

2.7

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «costituzionale» inserire la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.8VIZZINI, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano», inserire la seguente: «anche».

2.9

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La sospensione non si applica a processi in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento».

2.10

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La sospensione non si applica ai processi penali che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado».

2.11

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La sospensione di cui alla presente legge ha effetto solo per i mandati successivi a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.12

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione di cui al presente articolo non si applica ai processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari e ai delitti contro l'amministrazione della giustizia».

2.13

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei casi di cui al comma 1, su richiesta di colui nei cui confronti si procede, il giudice ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza o al Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite all'articolo 1, commi 1 e 2, trasmettendo gli atti del relativo procedimento. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il processo è sospeso, la Camera di appartenenza, il Senato della Repubblica o il Parlamento in seduta comune dei suoi membri, decidono se disporre la sospensione del processo per un tempo non superiore al mandato in corso».

2.14

D'ALIA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche

le parole: «alla Camera di appartenenza o al Senato della Repubblica» *sono sostituite dalle seguenti:* «al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica»;

le parole: «dei suoi membri» *sono sostituite dalle seguenti:* «integrato dai delegati regionali»;

dopo le parole: «per la durata della carica o della funzione» *sono aggiunte le seguenti:* «a maggioranza assoluta dei componenti».

2.15

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, nel corso dei quali il processo è sospeso.».

2.16

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «se ritengono che la prosecuzione del giudizio penale costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica o del Governo.».

2.17

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro 15 giorni dalla sua adozione, la deliberazione parlamentare sulla sospensione, ove non sia stata adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, è rimessa alla Corte costituzionale su richiesta motivata di un decimo dei componenti della Camera di appartenenza, del Senato o del Parlamento. La Corte riesamina la decisione e, se ritiene che la prosecuzione del giudizio penale non costituisca un'interferenza sostanziale con l'espletamento delle funzioni costituzionali del Governo o del Presidente della Repubblica, l'annulla; in tal caso essa non può essere reiterata in alcuno stadio o grado del medesimo giudizio, che riprende immediatamente».

Conseguentemente:

all'articolo 134 della Costituzione è aggiunto il seguente capoverso: «sulle richieste di riesame delle deliberazioni parlamentari di sospensione dei giudizi penali»;

e all'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Presidente della Repubblica», sono inserite le seguenti: «e nelle decisioni sulla richiesta di riesame delle deliberazioni parlamentari di sospensione dei giudizi penali».

2.0.1

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Laddove la pronuncia, che conclude il processo penale precedentemente sospeso, disponga l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la durata della pena accessoria è prorogata di diritto per un tempo pari al periodo di sospensione goduto ai sensi degli articoli 1 e 2».

2.0.2

SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2, e in ogni altro che veda un membro del Parlamento sottoposto a procedimento penale, all'atto del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, il seggio ricoperto è vacante e le Camere di appartenenza sono direttamente convocate per la proclamazione in subentro al loro componente che sia destinatario di una delle seguenti pronunce:

a) condanna a pena dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) condanna a pena detentiva superiore ai due anni, per delitto non colposo, anche sospesa o sostituita con affidamento in prova;

c) condanna a pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio».

Art. 3.**3.1**

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

3.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. La presente legge costituzionale si applica a far data dalla XVII legislatura».

3.3

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge costituzionale si applica dal primo giorno della legislatura successiva a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

3.4

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DELLA MONICA, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge costituzionale si applica a partire dal terzo anno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

3.5VIZZINI, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «della sua pubblicazione», inserire la seguente: «definitiva».

Titolo**Tit.1**VIZZINI, *relatore*

Sostituire il titolo con il seguente: «Legge costituzionale recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri».

Tit.2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione del processo penale per reati extrafunzionali, anche antecedenti alla assunzione della carica, nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 giugno 2010

176^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente BERSELLI, riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale disciplina la sospensione dei procedimenti penali nei confronti, da un lato, del Presidente della Repubblica e, dall'altro del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la durata della carica o della funzione da essi esercitata. Ricorda che il provvedimento riprende il contenuto delle disposizioni di cui alle leggi 20 giugno 2003, n. 140 e 23 luglio 2008, n. 124 che, come è noto, furono abrogate da due sentenze della Corte costituzionale, ed è appunto diretto a disciplinare la materia superando quelle censure: in particolare il ricorso allo strumento del disegno di legge costituzionale approvato ex articolo 138 della Costituzione intende superare la censura per cui una norma che determina una disparità di trattamento dei titolari delle alte cariche dello Stato rispetto alla generalità dei cittadini, sia pure per il perseguimento di un interesse pubblica che la stessa Corte costituzionale ha giudicato apprezzabile – quello al sereno svolgimento delle funzioni del Governo – non possa essere disposto che con una norma di rango costituzionale.

I presentatori del disegno di legge hanno però preferito ricorrere da un'autonoma legge costituzionale e non ad una modifica dei sistemi delle garanzie suggeriti dalla Carta costituzionale.

Il disegno di legge tiene conto delle censure della Corte costituzionale sotto due altri profili: quello dell'omogeneità delle funzioni protette – in questo senso va la previsione della sospensione del procedimento nei confronti dei Ministri e non del solo Presidente del Consiglio e l'esclusione dei Presidenti delle Camere e del Presidente della Corte costituzionale previsti negli altri due disegni di legge – la previsione di una procedura non automatica per la sospensione, che è stabilita per il Presidente della Repubblica dal Parlamento in seduta comune e per la Camera di appartenenza per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri – ovvero dal Senato per i Ministri non parlamentari – con un voto che deve essere espresso entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti del procedimento.

Per quanto riguarda specifica ente la competenza della Commissione giustizia, è da rilevare che l'articolo 1 fa uso in maniera promiscua e non chiara dei termini «procedimento» e «processo».

Infatti, mentre si dice che l'autorità giudiziaria allorquando esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri deve trasmettere alla Camera di appartenenza (ovvero al Senato nel caso del Presidente della Repubblica e dei Ministri non parlamentari) gli atti del procedimento, si dice poi che il voto parlamentare determina la sospensione del processo.

Appare più corretto usare sempre il termine «procedimento», dal momento che la sospensione opera prima dell'udienza preliminare o dell'eventuale decisione di rinvio a giudizio. Analoghe considerazioni devono essere formulate con riguardo all'articolo 2.

Invita, infine, a valutare l'opportunità di esplicitare che cosa avviene per i procedimenti o i processi in corso all'atto dell'assunzione della carica da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché che cosa avviene per gli appelli o i ricorsi per cassazione presentati dal soggetto interessato avverso una condanna subita in primo grado o in appello prima dell'assunzione della carica.

Esprime poi perplessità per l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla sola Commissione affari costituzionali, tenuto conto che il provvedimento interviene su questioni di indubbia competenza della Commissione giustizia. Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere favorevole, alla luce dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CECCANTI (PD) interviene esprimendo profonde perplessità sul merito del provvedimento, nella parte in cui, all'articolo 1 comma 1, sovrappone di fatto la posizione del Capo dello Stato a quella del Presidente del Consiglio e dei Ministri, determinando una sostanziale delegittimazione del Presidente della Repubblica. L'incompatibilità, poi, prevista dal disegno di legge, appare in evidente contrasto con i principi

fondamentali del nostro ordinamento, in particolare l'articolo 2 comma 1, nella parte in cui prevede l'applicabilità della sospensione processuale anche a procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, finisce con il sancire la retroattività della disciplina, in evidente contrasto col principio della parità di trattamento. L'incompatibilità poi introdotta appare difficilmente conciliabile con la disciplina della categoria delle immunità funzionali. Ciò emerge dall'assenza di ogni previsione inerente i presupposti per l'applicabilità della sospensione, rimessa a una decisione che può essere assunta anche dalla sola maggioranza parlamentare senza alcun vaglio del giudice costituzionale e senza la necessità per le Camere di attenersi a requisiti predeterminati dalla fonte di rango costituzionale.

Ritiene poi che l'irrinunciabilità della sospensione sia altamente lesiva del diritto inviolabile alla difesa. Tale diritto è peraltro pregiudicato anche dalla reiterabilità della sospensione.

Conclude soffermandosi sull'articolo 3, nella parte in cui, intervenendo in materia di entrata in vigore, fa riferimento genericamente alla pubblicazione della legge, non tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, ogni disegno di legge costituzionale è pubblicato due volte in *Gazzetta Ufficiale*. Fa presente che sul punto il relatore Vizzini ha presentato un emendamento, con il quale si precisa che l'entrata in vigore è quella definitiva.

Il senatore LONGO (*PdL*), dopo aver svolto talune considerazioni sull'utilizzo del termine processo o procedimento in relazione all'istituto della sospensione, rileva una sostanziale discrasia fra quanto previsto dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 1. A ben vedere infatti non si comprende per quale ragione l'istituto in questione possa operare anche in relazione a fatti antecedenti solo con riguardo al Capo dello Stato e non anche in relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri. Si sofferma poi sull'articolo 2, sottolineando l'opportunità di inserire nella norma il richiamo anche agli effetti di cui all'articolo 1. Conclude svolgendo considerazioni sull'articolo 3. Al riguardo, ritiene condivisibili i rilievi critici formulati dal senatore Ceccanti circa la compatibilità di tale previsione con l'articolo 138 della Costituzione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), dopo aver espresso profonde perplessità per l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla sola Commissione affari costituzionali, illustra una proposta di parere contrario, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Il senatore GALPERTI (*PD*) ritiene condivisibile la decisione di assegnare alla sola Commissione affari costituzionali il provvedimento, tenuto conto che tale disegno di legge impatta fortemente non solo sui principi costituzionali ma anche e soprattutto sulla stessa forma di Governo.

Il senatore SANNA (*PD*) si sofferma dapprima sulla questione relativa all'utilizzo del termine procedimento o processo, anche alla luce di

quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1. Egli ritiene che il richiamo al procedimento rischi di ampliare oltremodo l'ambito di tale prerogativa. Egli ritiene poi che la prerogativa così come delineata, nella parte in cui risulta irrinunciabile, rischia di ledere il diritto degli imputati alla difesa.

Il senatore CASSON (*PD*) critica la decisione della Presidenza del Senato di non aver assegnato alle Commissioni riunite la cognizione del disegno di legge in esame. A ben vedere infatti, nella materia oggetto del provvedimento, i profili costituzionali e quelli più strettamente sostanziali, di indubbia competenza della Commissione giustizia, appaiono indissolubili. Per quanto concerne poi la questione sorta in relazione al richiamo al concetto di processo piuttosto che di procedimento, fa presente che nella relazione di accompagnamento i firmatari richiamano esplicitamente «il processo». Esprime al riguardo peraltro perplessità sulla formulazione del comma 4 dell'articolo 1. Nel merito, poi, il provvedimento appare fortemente lesivo di supremi principi costituzionali, quali il diritto alla difesa. La possibilità poi, riconosciuta dal disegno di legge, che si proceda comunque in sede civile, non può rappresentare in alcun modo un valido strumento per soddisfare il diritto di difesa della persona offesa.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), dopo aver dichiarato di condividere i rilievi critici formulati con riguardo all'assegnazione del provvedimento, ritiene che il disegno di legge utilizzi in modo promiscuo e volutamente poco chiaro ora il termine processo ora il termine procedimento. A suo parere, il richiamo unicamente al processo rischia di lasciare non disciplinata tutta quella fase successiva alla richiesta di rinvio a giudizio ma comunque precedente all'udienza preliminare, che seppure formalmente può essere qualificata come processuale, nella sostanza sembra ancora afferire alla fase procedimentale.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ritiene che la questione da ultimo richiamata dal senatore Li Gotti debba essere affrontata tenendo conto di quelle che sono le finalità del provvedimento. Se si considera infatti la *ratio* di tutela sottesa al provvedimento non si può non ritenere, analogamente a quanto del resto si verificava nella vigenza dell'originario articolo 68 della Costituzione, che sia più corretto il richiamo al procedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIU-
RAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2180**

La Commissione, esaminato in sede consultiva il disegno di legge costituzionale in titolo,

premessò che

il provvedimento tende a introdurre, ancorché mediante una fonte di rango costituzionale, disposizioni derogatorie rispetto a principi fondamentali del nostro ordinamento, asseritamente per garantire ciò che la Corte costituzionale ha ritenuto un mero interesse «apprezzabile» e in grado di «essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale» (sentenza n. 24 del 2004); ma l'armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, auspicata dalla Corte per la disciplina in esame, è esattamente ciò che manca nel provvedimento in titolo, la cui complessiva impostazione viola il principio di ragionevolezza e finanche quei principi supremi che anche le norme di rango costituzionale devono rispettare, come ha da ultimo ribadito la sentenza n. 262 del 2009 della Consulta, in relazione all'articolo 1 della legge n. 124 del 2008.

Analizzando nel merito le singole norme di cui si compone il disegno di legge in titolo emerge infatti la loro incompatibilità con principi fondamentali del nostro ordinamento e ancor prima dello Stato di diritto, quali innanzitutto la parità di trattamento rispetto alla giurisdizione e il diritto inviolabile alla difesa, nonché l'equilibrio dei rapporti tra poteri dello Stato, espressione del principio essenziale della loro separazione;

rilevato che:

– nell'articolo 1, comma 1, si sovrappone indebitamente la posizione del Capo dello Stato a quella del Presidente del Consiglio e dei Ministri e sempre nell'articolo 1, al comma 2, non si individuano criteri espliciti e specifici per la identificazione della decisione di sospendere il processo;

– sempre sotto un profilo di ordine generale, le prerogative introdotte dal disegno di legge per le varie cariche ivi contemplate sono accomunate dall'essere applicabili indistintamente a qualsiasi reato extra o prefunzionale, dunque del tutto sganciato dall'esercizio della funzione rivestita dal titolare. In tal modo, si introduce nell'ordinamento una prerogativa del tutto diversa e in alcun modo assimilabile alle immunità, che per

loro stessa natura concernono illeciti commessi nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte; ragione per la quale, soltanto, si ammette una deroga al principio fondamentale della parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione, ritenuto dalla Consulta «alle origini della formazione dello Stato di diritto» (sentenze n. 24 del 2004 e n. 262 del 2009). Di contro, l'estensione della prerogativa in esame a reati commessi al di fuori e persino prima dell'assunzione delle funzioni configura la sospensione processuale prevista quale misura a tutela non già della funzione ma della mera condizione soggettiva (di «serenità») della persona-fisica titolare della carica;

– è quindi evidente come le prerogative introdotte dal provvedimento in esame determinino una deroga e un principio fondamentale dell'ordinamento non giustificabile (neppure se sancita con legge costituzionale), in quanto sganciata dalla reale esigenza di proteggere l'esercizio di funzioni politico-istituzionali essenziali. Inoltre, come ha osservato il professor Pace in sede di audizione dinanzi alla 1^a Commissione, l'incompatibilità di una simile prerogativa con i principi fondamentali della nostra Costituzione può agevolmente evincersi dai lavori dell'Assemblea costituente, ove si è esclusa addirittura per la più alta carica dello Stato (il Presidente della Repubblica) l'ammissibilità di una prerogativa applicabile anche a reati extrafunzionali, *a fortiori* non ipotizzabile per i membri dell'Esecutivo;

– l'incompatibilità delle prerogative introdotte dal provvedimento con i principi fondamentali del nostro ordinamento appare ancor più asseverata dalla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, che sancisce l'applicabilità della sospensione processuale anche a procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ancorché inerenti reati prefunzionali. Lungi dall'applicare il principio del *tempus regit actum*, tale norma finisce, quindi, con il sancire la retroattività della disciplina in esame, con palese violazione del principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione e, per riprendere le parole del professor Pace, del «principio costituzionale di eguaglianza in senso forte, e cioè come principio supremo»;

– un ulteriore profilo comune alle prerogative in esame, che le rende incompatibili con i principi del nostro ordinamento, concerne la loro applicabilità indiscriminata a reati di qualsiasi natura essi siano, senza alcun apprezzamento in ordine all'idoneità dell'illecito a violare beni giuridici anche di rilevanza fondamentale per l'ordinamento (si pensi, in particolare, ai reati eversivi). Sul punto, è significativo ricordare come esistano reati i quali, pregiudicando le stesse fondamenta dello Stato di diritto e dell'ordinamento costituzionale, rischiano di violare proprio quei principi supremi insuscettibili persino di revisione costituzionale (e idonei a configurare contro-limiti all'ingresso di norme comunitarie), come da ultimo ribadito dalla sentenza n. 262 del 2009 della Consulta;

considerato che:

l'incompatibilità delle prerogative introdotte dal disegno di legge in esame con la categoria delle immunità funzionali (che sanciscono dero-

ghe al principio di pari trattamento rispetto alla giurisdizione, legittime solo in quanto finalizzate alla salvaguardia di funzioni politico-istituzionali di rilievo per la cosa pubblica) emerge inoltre dall'assenza di alcuna previsione inerente i presupposti per l'applicabilità della sospensione, rimessa a una decisione che può essere assunta anche dalla sola maggioranza parlamentare, senza alcun vaglio del giudice costituzionale e senza la necessità, per le Camere, di attenersi a requisiti predeterminati dalla fonte di rango costituzionale, idonei a circoscrivere una discrezionalità che rischierebbe altrimenti di degenerare in vero e proprio arbitrio, con conseguente alterazione dello stesso equilibrio dei rapporti tra poteri dello Stato. In tal modo si torna dunque, ancora una volta, a configurare quella sospensione «generale, automatica (essendo di fatto tale) e di durata non determinata», già censurata dalla Consulta con la sentenza n. 24 del 2004, in relazione all'articolo 1 della legge n. 140 del 2003;

la prevista irrinunciabilità della sospensione processuale in esame appare peraltro gravemente lesiva del diritto inviolabile alla difesa (sia dell'imputato sia dell'eventuale persona offesa), oltre a rischiare paradossalmente di pregiudicare quello stesso interesse al sereno esercizio delle funzioni alla cui tutela, pure, la disciplina in esame è asseritamente preordinata. È infatti evidente come il peso di un'imputazione, magari per reati gravissimi, possa turbare ben più che la partecipazione a un processo che, di per sé, rappresenta la sede naturale per la dimostrazione della propria innocenza. A fronte di tale conseguenza, l'imputato ben potrebbe avere interesse a definire nel merito (e magari con la maggiore sollecitudine possibile) il procedimento a suo carico, dimostrando la propria estraneità ai fatti contestatigli;

al di là di tali profili di intrinseca irragionevolezza, la disciplina in esame (inadeguata a perseguire persino gli interessi alla cui tutela asseritamente mira), priva l'interessato – per un tempo indeterminato, essendo la sospensione reiterabile in caso di assunzione di una nuova carica tra quelle protette – del diritto alla difesa, riconosciuto come inviolabile «in ogni stato e grado del procedimento» dall'articolo 24 della Costituzione e idoneo a configurare peraltro un contro-limite all'ingresso di norme comunitarie nell'ordinamento, dunque riconducibile – come statuito dalla Consulta con sentenza n. 18 del 1982 – a quei principi supremi insuscetibili persino di revisione costituzionale. Come già rilevato dalla Consulta con la citata sentenza n. 24 del 2004, infatti, l'«automatismo generalizzato» della sospensione pone l'imputato nell'alternativa «tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione che (...) può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere (...) l'accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito»;

la disciplina in esame contrasterebbe peraltro con il diritto di difesa *ex* articoli 24 e 111 della Costituzione, sia rispetto all'imputato – non essendogli concesso di rinunciare all'esimente – sia alla vittima, impossibilitata a far valere le proprie ragioni in sede processuale e in tempi ragio-

nevoli (violandosi così anche gli articoli 6 della CEDU e 47 della Carta di Nizza), non solo perché rispetto alla tutela del diritto di agire e resistere in giudizio «non sono indifferenti i tempi del processo» (sentenza n. 24 del 2004), che ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione deve concludersi in un termine ragionevole. Ma anche perché l'esercizio, da parte della vittima, del suo diritto ad agire in giudizio facendo valere le proprie ragioni nel processo penale, verrebbe precluso *sine die*, essendo la sospensione processuale reiterabile in virtù della nuova assunzione di una delle cariche tutelate;

né potrebbe sostenersi che la mera possibilità di trasferire l'azione penale in sede civile possa rappresentare un valido strumento per soddisfare pienamente il diritto di difesa della persona offesa. Ciò, non solo perché in relazione a taluni delitti la tutela civile non può rappresentare affatto un valido succedaneo della tutela penale (anche sotto il profilo simbolico), ma anche perché la sospensione di un processo (sia pur solo a partire dalla fase dibattimentale) viola il diritto ad ottenere giustizia in tempi ragionevoli (articoli 111 della Costituzione e 6 della CEDU). Non basta infatti dire che la sospensione non preclude la naturale ripresa del processo dopo la cessazione del mandato: l'interruzione del dibattimento (che è il luogo ove naturalmente si forma la prova) ne viola il principio di concentrazione e nel caso in cui un membro del collegio sia passato ad altro ufficio giudiziario o ad altre funzioni, costringe a rinnovare dall'inizio la fase del giudizio, sol che la parte lo chieda. Infine come già osservato, nella stessa sentenza n. 24 del 2004, la Consulta ha espressamente affermato che «ai fini della tutela del diritto di agire e resistere in giudizio, non sono indifferenti i tempi del processo, che incidono sul diritto alla ragionevole durata del giudizio»;

conclusivamente la disciplina proposta, per il suo contrasto con i principi fondamentali richiamati e a palesa irragionevolezza verrebbe a destabilizzare ulteriormente la funzionalità ed efficienza del sistema giustizia

esprime

parere contrario.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 giugno 2010

359^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri, in cui sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il PRESIDENTE, avverte che la relazione tecnica relativa agli emendamenti presentati in qualità di relatore sono ora all'attenzione della Ragioneria generale dello Stato ai fini della bollinatura: si riserva pertanto di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al termine della menzionata procedura di asseverazione. Segnala, inoltre, che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 6.27 (testo 2), 9.19 (testo 2), 20.37 (testo 2), 48.6 (testo 2) (pubblicati in allegato al resoconto).

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendamenti e presentate con riferimento all'articolo 11.

Il senatore MORANDO (PD) chiede chiarimenti in merito all'ammissibilità dell'emendamento 11.10, il quale non reca alcuna copertura di ordine finanziario nonostante sia diretto a modificare il sistema relativo alle anticipazioni di tesoreria, nell'errato presupposto di una minore incidenza del debito contratto dalle autonomie locali.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni del senatore Morando, si riserva di valutare nuovamente i profili di ammissibilità di tale proposta, anche tenuto conto della differenza di *spread* finanziario applicabile ai titoli non appartenenti allo Stato. A tal fine ne propone l'accantonamento.

La Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 11.10.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira la proposta 11.11.

Il senatore VACCARI (*LNP*), illustrando l'emendamento 11.26, rimarca la necessità che l'incremento della quota che il Servizio sanitario nazionale trattiene a titolo di sconto, pari a 3,65 punti, debba essere ripartito sull'intera filiera farmaceutica, comprendendo le aziende farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti, in modo proporzionale alle quote spettanti sul farmaco. In questo quadro, si rende tuttavia necessario escludere le farmacie rurali, le farmacie con fatturato inferiore a 350 mila euro, nonché le farmacie comunali in forma di azienda municipalizzata pubblica. A sostegno di tale proposta fa presente che le misure previste al comma 6 dell'articolo 11 rischierebbero a suo avviso di penalizzare in modo rilevante l'ultima parte della filiera, ovvero la farmacia, senza peraltro tener conto delle peculiarità legate alla conformazione geografica e demografica del territorio di competenza. Non si tiene peraltro conto della circostanza che le farmacie in forma societaria pubblica svolgono un ruolo cruciale nell'assolvimento di funzioni di presidio sanitario per la popolazione.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) interviene incidentalmente per associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Vaccari, facendo presente come l'incidenza della ripartizione su tutta la filiera farmaceutica costituisca un argomento oggetto di altre proposte emendative presentate dai Gruppi di maggioranza e di opposizione. Ritiene dunque necessario avviare una idonea riflessione al riguardo, nell'auspicio che possa realizzarsi un'ampia convergenza sugli interventi da adottare.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) si riserva di presentare una specifica proposta emendativa volta ad affrontare il tema della distribuzione dell'incremento della quota trattenuta da parte del Servizio sanitario nazionale sull'intera filiera farmaceutica.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti sulle ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità relativamente all'emendamento 11.30, rispetto ad altre proposte, di analogo tenore, ritenute invece ammissibili, come l'appena illustrato emendamento 11.28.

Il senatore VACCARI (*LNP*) replica brevemente al senatore Morando facendo presente come la sua proposta emendativa si collochi a pieno nell'ambito della *ratio* dell'intervento previsto nella manovra, limitandosi tuttavia a modificare le quote di ripartizione tra i diversi attori della filiera.

Il senatore LEGNINI (*PD*), unendosi alle considerazioni critiche formulate dal senatore Morando fa presente che l'emendamento 11.30 pone la questione della distribuzione dell'incremento della quota di spettanza nei medesimi termini dell'emendamento 11.28 presentato dal senatore Vaccari, ragione per cui reputa la declaratoria di inammissibilità del tutto inaccettabile.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che la soluzione prospettata dalla proposta 11.30, ancorché dichiarata inammissibile, sia l'unica idonea a far fronte all'esigenza di pervenire ad un'equa ripartizione dell'incremento della quota di trattenimento, pari al 3,65 per cento, evitando un'esclusiva ripercussione a danno delle farmacie. Alla luce pertanto dei forti dubbi sulla sua inammissibilità, chiede alla Presidenza un pronunciamento esplicito al riguardo.

Il PRESIDENTE, nel far presente che per quanto riguarda la proposta 11.28 la quota pari a 3,65 per cento rimane inalterata, anche nel corso del tempo, sottolinea come la garanzia per le farmacie rurali sia comunque compresa entro tale tetto. Si riserva tuttavia di approfondire i profili che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità riguardo all'emendamento 11.30.

Il senatore MERCATALI (*PD*) dichiara di ritirare l'emendamento 11.32 e di sottoscrivere le proposte 11.30 e 11.34, insieme a tutti i componenti della Commissione appartenenti al Gruppo Partito democratico.

Il senatore GIARETTA (*PD*), illustrando la proposta 11.35, esprime preliminarmente un giudizio assai critico sulle misure adottate in modo disorganico dal Governo in materia di spesa farmaceutica per ragioni di finanza pubblica. Al riguardo sarebbe stato opportuno cogliere l'occasione per avviare una riflessione seria sulla spesa sanitaria in ambito farmaceutico nonché sull'esigenza di una riforma del settore farmaceutico contrassegnato da una limitata competitività da parte dei settori industriali sul mercato internazionale. Inoltre sarebbero stato più opportuno adottare specifiche misure riguardo al sistema di distribuzione dei farmaci, settore caratterizzato da una scarsa concorrenza e in cui si assiste ad una progressiva coincidenza dell'ingrosso con il dettaglio. Merita infine attenzione la circostanza che le farmacie erogano servizi all'interno del Servizio sanitario, con particolare riferimento alle farmacie rurali che svolgono tuttavia un ruolo cruciale come presidi sanitari.

Nel condividere le disposizioni riguardanti la possibilità di procedura di gara tra i produttori di farmaci generici al fine di evitare il consolida-

mento di situazioni di monopolio, coglie l'occasione per rilevare come l'emendamento 11.63, a firma del senatore Rossi, concernente la ricetta elettronica, costituisca lo strumento più efficace per evitare abusi nell'ambito della spesa farmaceutica pubblica.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 11.45 in cui si propone, in luogo delle procedure di gara di farmaci generici con brevetto scaduto, la possibilità di operare progressive riduzioni di prezzo al pubblico di tali medicinali in relazione al raggiungimento di determinate quote di mercato in termini di volumi sulle singole molecole di riferimento.

Dà quindi conto dell'emendamento 11.50 diretto alla semplificazione delle procedure autorizzative in favore delle aziende produttrici di principi attivi, in coerenza con la normativa vigente presso altri paesi europei: si prevede infatti il meccanismo della preliminare notifica all'AIFA in merito alla produzione di materie prime attive da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali, nella prospettiva di evitare rallentamenti nella ricerca farmaceutica per questioni di ordine burocratico.

Illustra quindi l'emendamento 11.51, in materia di tracciabilità di principio attivo dei farmaci al fine di ovviare ai problemi derivanti dalla contraffazione farmaceutica, aspetto che riveste una rilevante incidenza sull'intero settore delle esportazioni da parte dell'industria farmaceutica italiana. Nel richiamare al riguardo l'avviso concorde manifestato dalla presidente di Confindustria rispetto a tale iniziativa, si dichiara comunque disponibile a trasformare tale proposta in un ordine del giorno nell'auspicio che possa svolgersi un'adeguata riflessione al riguardo.

La senatrice BERTUZZI (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 11.52 esprime un giudizio fortemente critico sulle disposizioni volte ad escludere che l'importo integrativo dell'indennizzo in favore di soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'utilizzo di emoderivati sia rivalutato in relazione al tasso di inflazione. A tale riguardo, oltre alla situazione di profonda disparità di trattamento venutasi a creare in conseguenza di pronunciamenti da parte delle autorità giurisdizionali che non hanno riconosciuto il danno collettivo e pertanto disposto la rivalutazione dell'indennità in favore di tutti i soggetti danneggiati, manifesta l'esigenza di accantonare tale emendamento al fine di avviare una più approfondita riflessione su un tema che peraltro risulta ampiamente condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Bertuzzi, coglie l'occasione per illustrare l'emendamento 11.56, di analogo tenore, facendo presente che la mancata previsione della rivalutazione dell'indennità in relazione al tasso di inflazione costituisce un atto di profonda ingiustizia nei riguardi di persone già ampiamente danneggiate.

Alla luce di considerazioni emerse, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone l'accantonamento la proposta 11.52.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) illustra l'emendamento 11.63, osservando preliminarmente come tale proposta si collochi a pieno nell'ambito dello spirito che connota talune iniziative finora adottate dal Governo allo scopo di conseguire una progressiva riduzione della spesa sanitaria. In particolare, l'emendamento in questione è volto a istituire un fascicolo sanitario elettronico al fine di contrastare fenomeni di abuso nonché di monitorare costantemente l'andamento della spesa del Servizio sanitario nazionale. La soluzione che si propone, tiene conto dei problemi di riservatezza che si erano posti in passato, in coerenza con alcune considerazioni formulate precedentemente anche da esponenti della maggioranza. Auspica pertanto che il Governo possa cogliere l'occasione per considerare favorevolmente tale emendamento che va peraltro nella direzione di scelte già assunte.

Il senatore MERCATALI (*PD*) aggiunge la firma, anche da parte di tutti i componenti del suo Gruppo, all'emendamento, 11.63.

Aggiungono altresì la loro firma i senatori STRADIOTTO (*PD*), GHEDINI (*PD*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*).

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra congiuntamente le proposte 11.64 e 11.65, collocate all'articolo 11 esclusivamente per ragioni di copertura e riferite all'articolo 12 della manovra, il quale reca rilevanti variazioni della disciplina in materia pensionistica. Al riguardo, dichiara preliminarmente la sua ferma contrarietà in merito all'approccio metodologico seguito dal Governo il quale, lungi dall'offrire un complessivo intervento di riforma, si limita a introdurre interventi parziali e disomogenei destinati ad amplificare la già perdurante situazione di destabilizzazione e preoccupazione sociale; essi generano in particolare una situazione di allarme che finisce con l'incentivare la realtà di chiedere di essere collocati a riposo, con effetti di incremento sulla spesa previdenziale. Nel merito, l'articolo 12 della manovra modifica in modo significativo la disciplina vigente, determinando nell'immediato un allungamento dei tempi per accedere ai trattamenti di quiescenza, senza peraltro disporre alcunché riguardo ai benefici di carattere previdenziale. Tale norma introduce inoltre una serie di deroghe che sembra non tengano conto della particolare congiuntura sociale, soprattutto con riferimento ai soggetti che hanno acceduto a procedure di mobilità. Esprime pertanto l'assoluta necessità che riguardo alla materia pensionistica possa svolgersi una riflessione ampiamente condivisa, tenuto conto degli effetti determinati dall'allungamento delle aspettative di vita e dalle esigenze connesse alla sostenibilità complessiva della spesa previdenziale. In questo quadro, tenuto conto degli emendamenti presentati dal Presidente sul tema, avanza la richiesta di ac-

cantonamento ai fini di una possibile discussione da svolgere congiuntamente con essi.

Su proposta del PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni formulate dalla senatrice Ghedini, la Commissione conviene sull'accantonamento della proposta 11.64.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra l'emendamento 11.98, i cui contenuti sono ripresi anche nell'ambito della proposta 14.1000 presentata dal relatore, rilevando l'opportunità che, ai fini del patto di stabilità interno delle autonomie locali, possano essere valutati, in luogo dei saldi dei due anni precedenti, i parametri concernenti l'autonomia finanziaria e la percentuale di spesa per il personale e per interessi in rapporto, rispettivamente, alla spesa corrente e alle entrate correnti. Tale misura risulta tanto più necessaria alla luce dell'esame che si sta svolgendo nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in relazione al quale esprime l'auspicio di un maggiore coordinamento, posto che il limite generico del taglio lineare delle risorse, introdotto dal Governo, si pone in netta controtendenza con le prospettive legate ad un federalismo fiscale di tipo responsabile. Illustra altresì la proposta 11.99, volta a modificare l'articolo 238 del decreto-legislativo n. 152 del 2006, in materia di regime fiscale sui rifiuti, con particolare riferimento alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Il senatore GIARETTA (*PD*), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento 11.103, rimarca la necessità che nell'ambito del saldo finanziario di cui al patto di stabilità interno non siano considerate le spese sostenute nei settori dell'istruzione e dell'edilizia scolastica. Quanto all'emendamento 11.05, sottolinea l'esigenza di consentire agli enti locali l'utilizzo degli stanziamenti disponibili a sostegno degli investimenti, quale effetto di correzione dell'impianto depressivo derivante dalla manovra.

Il senatore MERCATALI (*PD*), nel dar conto delle proposte 11.106, 11.107 e 11.108, osserva come attraverso i risparmi sulla spesa corrente per la pubblica amministrazione si possano recuperare le risorse volte a ridurre in modo significativo i tagli per gli stanziamenti previsti per le Regioni e gli enti locali. Ricorda a riguardo l'impegno assunto da parte del Governo nel corso delle audizioni informali, paventando il rischio che in caso contrario possano esservi serie ripercussioni sulla fiscalità locale.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 11.71 volto ad escludere, in favore dei comuni della provincia dell'Aquila, gli investimenti in conto capitale dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, proponendo un eventuale accantonamento di tale proposte e sollecitando una più ampia riflessione al riguardo.

Dopo l'aggiunta della firma da parte del senatore MERCATALI (*PD*), il PRESIDENTE propone di accantonare l'emendamento 11.71 al fine di avviare una discussione in modo congiunto con le proposte emendative presentate a sua firma sull'argomento.

La Commissione conviene quindi sull'accantonamento dell'emendamento 11.71.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dà conto della proposta 11.72, diretta a considerare le spese sostenute dai comuni per l'acquisto della rete del gas naturale nella determinazione dell'anno di riferimento preso a base del sistema dei saldi. Al riguardo, è a suo avviso necessario introdurre un meccanismo di flessibilità che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare, quali parametri del patto di stabilità, eventi straordinari verificatisi nell'arco di un unico esercizio finanziario.

Dopo una breve interlocuzione con i senatori MERCATALI (*PD*) e Nicola ROSSI (*PD*), il PRESIDENTE esprime perplessità riguardo all'adozione di una misura di tipo legislativo volta ad ovviare alle problematiche evidenziate dal senatore Giaretta: ritiene al contrario opportuno trasformare tale proposta in un ordine del giorno volto a sensibilizzare il Ministero dell'economia e delle finanze nel valutare tali profili, che interessano comunque un numero assai esiguo di comuni.

Il senatore LUSI (*PD*) dà conto della proposta 11.86 (testo 2) volta ad escludere l'applicazione di oneri accessori nell'ambito della riscossione di tributi e contributi per i comuni «fuori cratere» della provincia dell'Aquila, anche alla luce della situazione venutasi complessivamente a creare a seguito di provvedimenti di sospensione e pronunciamenti giurisdizionali in materia. Chiede a riguardo una opportuna valutazione dei fini dell'accantonamento di tale proposta nella prospettiva di una più ampia riflessione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 11.86 (testo 2).

Il senatore MERCATALI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 11.88, diretti all'istituzione di appositi Osservatori regionali sulla salute con compiti di controllo sulla spesa sanitaria regionale: tale proposta costituisce a suo avviso un primo necessario passo ai fini di una più organica riflessione sul problema della riduzione della spesa sanitaria e sulla prospettiva di conseguire progressivi risparmi.

Il PRESIDENTE, nel far presente come i contenuti di tale proposta siano in parte ricompresi nell'ambito dell'emendamento 11.63, ne propone l'accantonamento.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene incidentalmente sull'emendamento 11.0.1 rilevando come tale proposta sembri collocarsi in una prospettiva alquanto illiberale.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 sono dati quindi per illustrati.

Si passa quindi all'espressione del parere da parte del Presidente relatore e del Governo.

Il presidente relatore AZZOLLINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11. Coglie quindi l'occasione per dar conto della proposta presentata sua firma in merito all'articolo 10 volta ad escludere una serie di patologie interessate dall'aumento della soglia di invalidità, ferma restando l'intangibilità di altre patologie invalidanti non interessate dall'intervento previsto nella manovra. Dopo aver richiamato l'attenzione sul tema posto dall'emendamento 11.28, meritevole a suo giudizio di particolare approfondimento, alla luce delle considerazioni emerse in sede di discussione degli emendamenti propone di accantonare le proposte 10.48 e 10.55. Ritiene inoltre opportuno accantonare l'emendamento 11.63, sollecitando un approfondimento da parte del Governo a riguardo.

La Commissione conviene con le proposte di accantonamento formulate dal Presidente.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) interviene brevemente per sollecitare un maggiore approfondimento delle tematiche recate, rispettivamente, dagli emendamenti 11.89 e 11.63: si tratta in particolare della trasmissione telematica delle ricette mediche e dell'istituzione del cosiddetto fascicolo sanitario elettronico.

Il PRESIDENTE, relatore, riprendendo il proprio intervento in sede di espressione del parere sugli emendamenti, concorda con la necessità che il rappresentante del Governo proceda a un approfondimento della questione concernente l'introduzione della cosiddetta ricetta telematica; al contrario riterrebbe preferibile che la misura relativa al fascicolo sanitario elettronico fosse inserita all'interno di un provvedimento specifico. Ritiene comunque possibile e auspicabile che su tale questione venga formulato e presentato un apposito ordine del giorno, preannunciandone fin d'ora una valutazione positiva.

In merito all'emendamento 11.88, ritiene in via di principio condivisibile l'obiettivo che esso intende perseguire, come il maggiore controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle cure dei servizi sanitari regionali; tuttavia non risulta a suo avviso condivisibile l'opzione – ivi contemplata – di affidarne la realizzazione alla creazione di nuovi organismi nel campo dell'amministrazione sanitaria: reputa infatti preferibile che si proceda af-

fidando le competenze richiamate prima alle strutture pubbliche già esistenti, in modo da non recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene pertanto di aver motivato la propria contrarietà alla proposta in questione.

Il sottosegretario CASERO esprime un parere conforme a quello del relatore e si riserva ulteriori approfondimenti sugli emendamenti sottoposti alla sua attenzione.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10, a partire dalla proposta 2.0.5, accantonata in precedenza al fine di concentrarne la trattazione in tale sede.

In esito a distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.0.5 e 10.1.

Il senatore GIARETTA (*PD*), nel raccomandare l'accoglimento della propria proposta 10.2, osserva che l'articolata proposta di modifica recata dall'emendamento 10.1000 del relatore contiene indubbi profili migliorativi della disciplina introdotta dal Governo all'articolo 10 del decreto-legge, soprattutto nell'introdurre strumenti di maggiore contrasto alle frodi nel campo delle invalidità civili. Risultano tuttavia insuperati i gravi profili discriminatori contenuti nella normativa introdotta dal Governo. Ribadisce infatti come la linea di intervento prospettata sia assolutamente erronea e incomprensibile, giacché tende a realizzare obiettivi di risparmio di spesa – di per sé estremamente esigui – nell'ambito di un settore particolarmente delicato, con un intento che potrebbe apparire vessatorio nei confronti dei cittadini interessati. Ritiene pertanto necessario che ci si limiti, per il momento, a rafforzare gli strumenti di prevenzione delle frodi, rinunciando a un intervento eccessivamente penalizzante.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore, nel richiamare i contenuti della proposta 10.1000, specifica che esse intende correggere i profili critici evidenziati, soprattutto per quanto riguarda le malattie e le invalidità il cui accertamento può presentare carattere di più marcata discrezionalità.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti dal 10.2 al 10.14 (testo 2), mentre – ricorda il PRESIDENTE – sono state dichiarate inammissibili le proposte 10.15 e 10.16.

Previa verifica del numero legale, disposta dal PRESIDENTE, su richiesta del senatore MERCATALI (*PD*), è respinto l'emendamento 10.17.

Risultano altresì respinte anche le proposte dalla 10.18 alla 10.23, mentre l'emendamento 10.24 risulta ritirato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 10.25 al 10.47 mentre – ricorda il PRESIDENTE – la proposta 10.48 è stata accantonata.

Sono quindi respinti anche gli emendamenti dal 10.49 al 10.54 mentre – ricorda il PRESIDENTE – la proposta 10.55 è stata accantonata; vengono successivamente respinti anche gli emendamenti 10.56 e 10.57.

Il PRESIDENTE, con il consenso della Commissione, dispone quindi l'accantonamento della proposta 10.0.1, alla quale il senatore MORANDO (*PD*) aggiunge la firma.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti dall'11.1 all'11.9.

Il presidente AZZOLLINI, con il consenso della Commissione, dispone quindi l'accantonamento della proposta 11.10, sulla quale rileva l'opportunità di un maggiore approfondimento.

Dopo che il senatore TANCREDI (*PdL*) ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento 11.11, sono poste disgiuntamente in votazione e respinte le proposte dall'11.12 all'11.36 mentre – ricorda il PRESIDENTE – gli emendamenti 11.30 e 11.35 sono stati dichiarati inammissibili. La proposta 11.32 è stata invece ritirata.

Posta ai voti è poi respinta la proposta 6.45, nonché le proposte da 11.37 a 11.49, mentre – ricorda il PRESIDENTE – l'emendamento 11.47 è stato dichiarato inammissibile.

Il presidente AZZOLLINI, con il consenso della Commissione, dispone quindi l'accantonamento delle proposte 11.50 (alla luce anche della richiesta formulata in tal senso dal senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*)), 11.52, 11.63 e 11.64.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti dall'11.51 all'11.102 mentre – ricorda il PRESIDENTE – sono state dichiarate inammissibili le proposte 11.56, 11.57, 11.59 e 11.100.

Previa verifica del numero legale, disposta dal PRESIDENTE, su richiesta del senatore MERCATALI (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 11.103.

Sono quindi posti singolarmente in votazione e respinti gli emendamenti dall'11.104 all'11.69.

Il senatore LEGNINI (PD) dichiara di aggiungere la propria firma alla proposta 11.70.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 11.70 e dall'11.72 all'11.82; risultano altresì respinte le proposte 11.83 (testo 2), 11.84 (testo 2) e 11.85 (testo 2), mentre l'emendamento 11.86 (testo 2) è accantonato.

La Commissione respinge inoltre anche gli emendamenti dall'11.87 all'11.96; sono infine respinte anche le proposte 6.119 e 6.519 (accantonate in precedenza), e le proposte 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'orario di inizio dell'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, è posticipato alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

6.27 (testo 2)

ESPOSITO

Art. 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43», aggiungere il seguente periodo: «alla Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del D.P.R. n. 114 del 2007, nonché al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai DD.P.C.M. 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,»;

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «e comunque all'Università» aggiungere le seguenti: «Enti e Fondazioni di ricerca e organismi equiparati,» nonché alla fine del comma aggiungere le parole «, agli enti pubblici economici nonché alle società».

c) al comma 4, dopo la parola « autorizzazione» inserire le seguenti « del Consiglio dei Ministri»;

d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «nelle società possedute» aggiungere «direttamente o indirettamente»;

– al primo periodo eliminare la parola «predette»;

– al primo periodo dopo le parole «compenso» aggiungere «di cui all'art. 2389, comma 1»;

– al primo periodo, sostituire le parole «del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale» con le parole «degli organi di amministrazione e di quelli di controllo»;

– alla fine del comma aggiungere le parole «e alle loro controllate».

d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «organismi equiparati» aggiungere le seguenti parole «nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario».

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-bis: Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al de-

creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1 primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari al 2,5 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589 e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2 e all'articolo 48, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie adeguano ai principi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i rispettivi ordinamenti, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165/2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

21.ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54, sopprimere la parola «immediatamente».

Conseguentemente

All'art. 9, il comma 29 è sostituito dal seguente: «Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo».

9.19 (testo 2)

ESPOSITO

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «in godimento nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno fermo in ogni caso quanto previsto nel primo periodo per le promozioni, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».

20.37 (testo 2)

TANCREDI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi sono ridotti a 1.000 nel caso il trasferimento avvenga verso Paesi al di fuori dell'Unione europea»;

b) al comma 19 la parola: «2.000» è sostituita dalla parola: «1.000».

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni per il controllo ed il monitoraggio delle attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi (money transfer) per il trasferimento di denaro verso l'estero e dei soggetti che si avvalgono di tali modalità, al fine di individuare eventuali anomalie nelle modalità o nel numero dei trasferimenti, connesse ad abusi in materia di lavoro o ad illeciti fiscali o in materia di lavoro ovvero ad ipotesi di riciclaggio».

48.6 (testo 2)

LATRONICO

All'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al secondo comma dell'articolo 182-*quater* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, le parole «purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati» sono sostituite dalle seguenti: «purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato»;

– al quarto comma dell'articolo 182-*quater* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, le parole «purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato» sono sostituite dalle seguenti: «purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato».

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Dopo l'art. 217 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«217-*bis* (*esenzioni dai reati di bancarotta*). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).».

Conseguentemente

All'articolo 8 comma 15, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

360^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si erano concluse le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 11. Propone indi di passare all'illustrazione delle proposte emendative relative sia all'articolo 12 che all'articolo 13.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 12.3, limitatamente alla lettera *b*), 12.12, 12.15, 12.21, 12.31, 12.32, 12.33, 12.59, 12.63, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.95 e 12.0.8.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) dà conto del 12.25, volto ad estendere l'applicazione della disciplina in materia di trattamenti pensionistici, vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima del 30 maggio 2010 nonché alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dopo tale data, purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima del 31 maggio 2010.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra l'emendamento 12.37, recante deroghe all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico. In particolare, ritiene che il limite di 10.000 lavoratori beneficiari sia insufficiente anche alla luce dei numerosi accordi di mobilità conseguenti alla grave crisi occupazionale. Giudica pertanto necessario sopprimere il predetto limite stante l'irragionevolezza

della sua introduzione. Dà poi conto dell'emendamento 12.49 (testo 2) che affronta innanzitutto il tema dei lavoratori con età superiore ai 55 anni che risultino disoccupati da almeno 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Esso concerne altresì i lavoratori che hanno già raggiunto i 65 anni di età anagrafica o i 40 anni di contribuzione, i quali sarebbero costretti a proseguire l'età lavorativa senza alcuna misura compensativa benché siano in possesso del requisito pieno per il collocamento a riposo. Rammenta infine che l'emendamento 2.0.14, già illustrato in sede di articolo 2, era stato poi ricollocato all'articolo 12 in quanto inerente il riconoscimento della contribuzione figurativa per le donne che svolgono compiti di assistenza e cura.

La senatrice BOLDI (*LNP*) illustra gli emendamenti 12.93 e 12.94 precisando che, in virtù di una norma introdotta nel 2003, ai cittadini piemontesi colpiti dai fenomeni alluvionali era consentita la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Dopo aver ricordato il contenzioso in corso nei confronti dell'INPS in ordine al riconoscimento dei contributi previdenziali, fa presente che le somme già corrisposte non dovranno più essere restituite salvo il caso di avvenuta presentazione di un'apposita istanza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) svolge alcune considerazioni sull'argomento affrontato dalla senatrice Boldi, rilevando l'inopportunità di negare somme già riconosciute.

La senatrice LEDDI (*PD*) ricorda che il tema era stato già affrontato in Commissione finanze nell'ambito della quale si era convenuto su due principi fondamentali: l'impossibilità di intervenire con legge per modificare gli effetti di una sentenza e la necessità di evitare l'ingiustizia nei confronti di chi ha correttamente corrisposto le somme dovute.

Il senatore MORANDO (*PD*) suggerisce di riformulare il 12.94 nel senso di limitare l'ambito temporale alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

La senatrice BOLDI (*LNP*) accetta la riformulazione e presenta un testo 2 del 12.94, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 12.94 (testo 2).

La senatrice GHEDINI (*PD*) aggiunge la propria firma al 12.0.1 che offre una soluzione per i lavoratori che, in caso di perdita o di sospensione del lavoro, non abbiano percepito gli assegni familiari a causa di lentezze burocratiche, pur avendone pienamente diritto. Dà poi conto del 13.1, ritenendo che l'articolo 13 non presenti tutele sufficienti per garantire la

protezione di dati sensibili. Osserva infatti che esso pare adombrare la possibilità di definire a livello nazionale un'unica banca dati senza distinguere ciò che è di competenza dello Stato e ciò che invece ha carattere sussidiario.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 12 e all'articolo 13 si danno per illustrati.

Si passa indi all'espressione dei pareri da parte del Presidente relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative relative all'articolo 12.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) sottolinea come molti emendamenti riguardino materie trattate dal proprio emendamento 12.1000 che ha un carattere sistematico. Esso affronta infatti la questione generale del legame tra la spesa pensionistica e le aspettative di vita, delineandone una disciplina organica. Dopo aver precisato che l'Italia è valutata positivamente proprio sul piano della spesa pensionistica, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 12, ad eccezione del 12.86, che sembra favorire la previdenza complementare, e del 12.106 dei quali propone un accantonamento, unitamente al 12.94 (testo 2), già accantonato.

Il sottosegretario CASERO esprime un avviso conforme a quello del Presidente relatore.

Il senatore MORANDO (*PD*) prende atto delle osservazioni del Presidente relatore e domanda al Governo di presentare in tempi celeri la relazione tecnica sul 12.1000 al fine di consentirne una attenta valutazione.

Il senatore FERRARA (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.113 chiedendone l'accantonamento.

La Commissione conviene dunque di accantonare gli emendamenti 12.106 e 12.113.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3, per la parte non dichiarata inammissibile.

Con distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti dal 12.4 al 12.24.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) chiede l'accantonamento anche dell'emendamento 12.25, su cui la Commissione conviene.

La Commissione respinge altresì, con separate votazioni, gli emendamenti dal 12.26 al 12.116, incluso il 2.0.14.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 12.0.1, ribadendo le considerazioni già espresse dalla senatrice Ghedini in sede di illustrazione circa la necessità di consentire la corresponsione degli assegni familiari senza allungare i tempi delle relative procedure. Ritiene infatti che si tratti di un problema sociale di una certa entità.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) concorda sull'importanza del tema, prefigurando la possibilità che esso sia affrontato nell'ambito dei subemendamenti al 12.1000.

Posto ai voti, il 12.0.1 non è approvato. Con separate votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti dal 12.0.2 al 12.0.9.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 12.1000 era stato precedentemente accantonato.

Si passa poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 13.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) ed il sottosegretario CASERO manifestano un orientamento contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Posti distintamente in votazione, sono dunque respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.0.1 e 13.0.2.

In sede di articolo 14, il PRESIDENTE avverte che saranno esaminate prioritariamente le proposte emendative vertenti sui commi da 1 a 5. Dichiara pertanto inammissibili gli emendamenti 14.12, 14.16, 14.28, 14.30 e 14.41.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) illustra il 14.1 (testo 2) in base al quale si dispone la definizione di criteri per l'ottimizzazione della spesa delle Regioni destinata ai consumi intermedi, anche avvalendosi del supporto della Consip S.p.A. L'emendamento stabilisce altresì che, in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno sono ridotti i trasferimenti statali spettanti agli enti locali. Considerata la delicatezza della materia, chiede che l'emendamento sia accantonato.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene che il 14.1 (testo 2) affronti un nodo centrale della manovra, proponendo una soluzione nettamente alternativa – e a suo avviso preferibile – a quella del decreto-legge. Giudica

dunque opportuna una quantificazione dell'emendamento, domandando pertanto al Governo la presentazione della relazione tecnica.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) fa presente che la richiesta di accantonamento è motivata proprio dall'esigenza di una verifica più approfondita.

Prendono indi la parola il senatore MORANDO (*PD*), che si associa alla richiesta di relazione tecnica avanzata dal senatore Legnini, nonché il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) con riferimento alle modalità di copertura.

Il senatore LEGNINI (*PD*) reputa peraltro necessaria una quantificazione anche con riferimento al 14.2.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra il 14.6 che detta disposizioni circa i Comuni virtuosi, individuati in base a determinati parametri modulati diversamente a seconda della popolazione.

I restanti emendamenti presentati ai commi da 1 a 5 dell'articolo 14 si danno per illustrati.

In sede di espressione del parere, il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative presentate ai commi da 1 a 5 dell'articolo 14. Con particolare riferimento al 14.1 (testo 2) osserva che esso risente di una impostazione diversa rispetto al decreto-legge, in quanto interviene direttamente sulla spesa per consumi intermedi. Dopo aver precisato che il proprio emendamento 14.1000 si colloca invece nel solco tracciato dalla manovra, concorda sulla necessità di una quantificazione del 14.1 (testo 2), dichiarandosi altresì favorevole ad un suo accantonamento.

Il sottosegretario CASERO esprime un parere conforme a quello del Presidente relatore.

La Commissione conviene dunque di accantonare il 14.1 (testo 2).

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 14.2 al 14.10, il 2.11, nonché gli emendamenti dal 14.11 al 14.24. Risultano altresì respinti gli emendamenti 2.0.11, 14.25, 14.26 e 14.27.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 14.29, ponendo l'accento sulla riforma in corso concernente la disciplina del patto di stabilità.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti dal 14.29 al 14.32 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore SAIA (*PdL*) chiede di accantonare il 14.33, analogo ad emendamenti già accantonati nella seduta antimeridiana.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) non concorda con la richiesta ritenendo preferibile un eventuale atto di indirizzo che proponga soluzioni puntuali da attuare in via amministrativa.

Con successive e distinte votazione, risultano quindi respinti gli emendamenti dal 14.33 al 14.40, nonché il 14.500.

Il presidente AZZOLLINI comunica che si passerà all'illustrazione e all'esame degli emendamenti riferiti ai commi 6 e seguenti dell'articolo 14, nonché degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 14; preliminarmente, dichiara l'inammissibilità degli emendamenti 14.63, 14.64, 14.72, 14.73, 14.78, 14.125, 14.126, 14.139 e 14.144.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra l'emendamento 14.53, finalizzato ad offrire risposta alle esigenze dei piccoli comuni caratterizzati da un rapporto virtuoso tra le spese per il personale ed il numero di abitanti.

Il senatore SAIA (*PdL*) illustra l'emendamento 14.56, chiedendone l'accantonamento.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 14.60, con il quale si vuole introdurre un margine di flessibilità nell'applicazione del blocco del *turn over* per gli enti locali, salvaguardando i comuni in cui il rapporto tra i dipendenti e la popolazione risulti inferiore del 20 per cento rispetto alla media nazionale.

Il senatore FLERES (*PdL*) aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 14.75, a mezzo del quale si vuole evitare che la rigorosa applicazione del patto di stabilità interno comporti il dissesto degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose. In considerazione della rilevanza della questione affrontata, chiede l'accantonamento di tale emendamento, unitamente agli emendamenti 14.221 e 14.222, che affrontano il medesimo tema.

Il senatore FERRARA (*PdL*) svolge alcune considerazioni esemplificative a sostegno dell'intervento del senatore Fleres.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, rileva che il problema delle deroghe al patto di stabilità interno potrebbe trovare una migliore soluzione a livello di normativa secondaria.

Il senatore PASTORE (*PdL*) evidenzia l'elevato numero di casi che richiedono una deroga al patto di stabilità interno, sottolineando la necessità di elaborare una disposizione di legge che autorizzi, in via generale, il Ministro dell'interno a disporre deroghe, qualora insorgano fattispecie eccezionali e tassativamente elencate nella norma di legge.

Il senatore GIARETTA (*PD*) aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 14.79, volto a sopprimere il comma 12 dell'articolo 14, ripristinando conseguentemente le previgenti disposizioni di premialità in favore degli enti locali cosiddetti «virtuosi».

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 14.81, il quale, in ragione della eccezionale e complessa congiuntura economica, dispone che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni possano essere utilizzati, sulla base di un sistema di quote, in favore delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra l'emendamento 14.83 che – sopprimendo l'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 14 – permetterebbe ai comuni di poter utilizzare il contributo di 200 milioni di euro stanziato dal medesimo comma 13.

Dichiara, poi, di aggiungere la propria firma agli emendamenti 14.84 e 14.85.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) illustra l'emendamento 14.87 che, tra le varie proposte di modifica, aumenta da 300 a 350 milioni di euro lo stanziamento in favore del comune di Roma. Tenuto conto della delicatezza del tema affrontato, chiede al Presidente l'accantonamento dell'emendamento 14.87 testé illustrato.

Il presidente AZZOLLINI accoglie la richiesta di accantonamento.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 14.92, con cui si propone la soppressione della norma a mezzo della quale si autorizza il comune di Roma a introdurre un contributo di soggiorno per chi alloggia nelle strutture ricettive della città; infatti, il tema del contributo di soggiorno richiede una riflessione più approfondita, in quanto appare estemporaneo e limitativo consentirne l'applicazione al solo comune di Roma.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra l'emendamento 14.106, con cui si propone la soppressione dei commi da 19 a 24 dell'articolo 14, ossia di quelle disposizioni la cui applicazione è prevista per le regioni che abbiano certificato il mancato rispetto, relativamente all'anno 2009, del patto di stabilità interno. Infatti, le disposizioni di cui si chiede la soppressione appaiono lesive dell'autonomia delle regioni e viziate da forti profili di

incostituzionalità, nonché da ragionevoli dubbi per quanto concerne l'impatto finanziario. Pertanto, chiede l'accantonamento di tale emendamento.

Il senatore MERCATALI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.106 testé illustrato.

Il presidente AZZOLLINI accoglie la richiesta di accantonamento.

Il senatore LEGNINI (*PD*) aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 14.108, di contenuto parzialmente analogo all'emendamento 14.106, precedentemente illustrato dalla senatrice Carloni.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra l'emendamento 14.122, con il quale si vuole integrare il comma 28 dell'articolo 14, inserendovi un riferimento alle unioni montane; contestualmente, chiede alla Presidenza l'accantonamento di tale emendamento.

Il presidente AZZOLLINI accoglie la richiesta di accantonamento.

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede al Governo chiarimenti sulla portata interpretativa del menzionato comma 28 dell'articolo 14, dal momento che, sulla base del tenore letterale della disposizione, la norma parrebbe sostituire l'istituto delle comunità montane.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come il menzionato comma 28 preveda che le funzioni fondamentali dei comuni debbano essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti; tale limite scende invece a 3 mila abitanti per i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane. Pertanto, ne consegue il sostanziale superamento dei comuni al di sotto delle citate dimensioni.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritiene che il comma 28 si debba interpretare nel senso di individuare in 5 mila unità la soglia minima di abitanti richiesti ad un comune per poter esercitare le funzioni fondamentali; invece, per i comuni montani, tale soglia scende a 3 mila abitanti.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) rileva come la coerente applicazione del comma 28 comporti altresì la necessità di procedere a spostamenti ed unificazioni delle risorse umane, dovendosi evitare il rischio che un eccessivo numero di personale resti allocato presso comuni che non potranno più esercitare le funzioni fondamentali.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra gli emendamenti 14.135 e 14.158, ricordando che il tema del divieto di costituzione di società da parte dei comuni minori è affrontato anche dall'emendamento 14.1000

del Relatore e che, pertanto, si riserva di discuterne più approfonditamente in sede di esame di quest'ultima proposta emendativa.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritira la propria firma dall'emendamento 14.158.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 14.137, anch'esso soppressivo del comma 32 dell'articolo 14. Al riguardo, rileva come la fissazione di un termine stringente ed eccessivamente ravvicinato entro il quale mettere in liquidazione le società partecipate dai comuni minori rischi di creare situazioni ingestibili, considerato tra l'altro che non esistono soltanto società in perdita, ma anche enti virtuosi che producono utili.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*), nell'illustrare l'emendamento 14.147, si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore Legnini, evidenzia che esistono varie realtà in cui le società costituite dai comuni minori permettono agli enti locali di gestire i servizi pubblici secondo i criteri di economicità ed efficienza.

Il senatore MERCATALI (*PD*) evidenzia la delicatezza della questione delle società costituite dai comuni, dal momento che sono coinvolte anche tematiche quali l'autonomia degli enti locali e la partecipazione azionaria di soggetti privati. Pertanto, sarebbe più opportuno affrontare tale problematica in un'altra sede, come il disegno di legge recante la cosiddetta «Carta delle autonomie locali».

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 14.156, con cui si vuole restringere il divieto di costituire società ai soli comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. Chiede poi alla Presidenza l'accantonamento della proposta emendativa.

Il presidente AZZOLLINI accoglie la richiesta di accantonamento.

Il senatore LUSI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 14.166.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra l'emendamento 14.176, con cui si vuole escludere l'applicazione del comma 32 alle società costituite ai sensi del decreto-legge cosiddetto «Bersani-Visco» n. 223 del 2006, evitando così problemi di coordinamento e di sfasatura tra le diverse discipline. Ricorda, altresì, di aver presentato l'emendamento 14.168 volto ad abbassare il limite, considerato eccessivo, dei 30 mila abitanti, portandolo a 5 mila. Da ultimo, evidenzia la necessità che la cessione delle quote societarie detenute dai comuni non danneggi l'integrità di un patrimonio che spesso risulta di ingenti dimensioni, proponendo, al riguardo, l'istituzione di un apposito fondo in cui far confluire le quote

societarie per le quali risulta difficile la cessione, consentendone così un'adeguata valorizzazione.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) illustra l'emendamento 14.210, finalizzato a chiarire le modalità di partecipazione delle regioni a statuto speciale agli obiettivi di consolidamento e risanamento della finanza pubblica. Dopo aver ricordato che, peraltro, le province autonome di Trento e Bolzano hanno concluso, lo scorso autunno, un accordo bilaterale con il Governo per l'individuazione delle modalità di partecipazione al risanamento dei conti pubblici, chiede alla Presidenza l'accantonamento dell'emendamento 14.210 testé illustrato.

Il presidente AZZOLLINI accoglie la richiesta di accantonamento.

Il senatore BOSONE (*PD*) illustra l'emendamento 14.0.1, volto a permettere la trasformazione in fondazioni dei policlinici universitari a gestione diretta regionale, al fine di realizzare una più efficace integrazione tra le regioni e gli istituti universitari; si prevede, altresì, la possibilità di una presenza minoritaria, all'interno delle fondazioni, dei soci privati, con particolare riguardo ai soggetti operanti nel privato sociale.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) illustra l'emendamento 14.0.3, volto a ridefinire la composizione dei consigli provinciali, prevedendo che tali consessi siano composti dai sindaci *pro tempore* dei comuni componenti la provincia.

I senatori CARLONI (*PD*), LUSI (*PD*) e MERCATALI (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 14.0.3 testé illustrato.

Il senatore LUSI (*PD*) aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 14.0.4, chiedendo che il confronto su tale proposta si svolga in sede di esame dell'articolo 39.

Il presidente AZZOLLINI accoglie tale richiesta.

Si danno, quindi, per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti ai commi 6 e seguenti dell'articolo 14, nonché gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14 medesimo.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, svolge alcune considerazioni di carattere generale sul tema della finanza di trasferimento e sulle criticità insite in essa, rilevando la necessità, anche nell'ottica dell'attuazione del federalismo fiscale, di assicurare una corrispondenza biunivoca tra il potere di spesa e la relativa responsabilità; rileva, altresì, che i parametri di bilancio previsti in sede europea tenderanno, già dal prossimo anno, a divenire sempre più stringenti. In un simile contesto, carat-

terizzato oltretutto da una crescita modesta e da una produttività inferiore alla media europea, è impensabile mantenere i livelli della spesa storica. Alla luce di tali considerazioni, ricorda di aver presentato gli emendamenti 14.1000 e 14.2000 con i quali, ferma restando l'invarianza dei saldi di bilancio, si vuole permettere alle regioni un maggiore margine di autonomia nell'individuazione dei cespiti di spesa suscettibili di riduzione, fissando contestualmente delle linee di indirizzo che permettano il contenimento della spesa. Per quanto riguarda, poi, il comma 32 sulle società costituite dai comuni minori, rammenta che il richiamato emendamento 14.1000 sposta dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 il termine ultimo entro il quale mettere in liquidazione tali società o dismetterne le quote, in considerazione del fatto che il groviglio normativo oggi esistente rende di fatto impossibile la cessione di quote societarie, ragion per cui tale proroga deve essere utilizzata per redigere un testo unificato che fornisca agli enti locali un quadro normativo definito, sulla cui base procedere alla dismissione delle quote societarie. In conclusione, formula parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti ai commi 6 e seguenti dell'articolo 14, nonché sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi al medesimo articolo, fatta eccezione, ovviamente, per gli emendamenti 14.1000 e 14.2000, presentati in qualità di relatore. Si riserva poi di assumere una decisione sulle proposte emendative 14.109, 14.115 e 14.124. Ribadisce poi l'accoglimento delle richieste di accantonamento degli emendamenti 14.87, 14.106, 14.122, 14.156 e 14.210, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 14.0.4, esso verrà invece trattato in sede di esame dell'articolo 39.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti da 14.42 a 14.0.5.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte da 14.42 a 14.77.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 14.79, interviene il senatore MORANDO (PD) per rilevare l'inopportunità del comma 12 dell'articolo 14, volto ad abolire ogni premialità per gli enti virtuosi.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 14.79 a 14.86.

La Commissione accantona poi l'esame della proposta 14.87.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 14.88 a 14.91.

In dichiarazione di voto favorevole, sulla proposta 14.92, interviene la senatrice FIORONI (PD) rilevando che se non viene soppressa la tassa

di soggiorno per Roma – distorsiva per la concorrenza – si crea un precedente pericoloso per il settore del turismo.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 14.92 a 14.105.

La Commissione delibera di accantonare l'esame dell'emendamento 14.106.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 14.107 e 14.108.

La Commissione accantona poi l'esame della proposta 14.109 e respinge, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti da 14.110 a 14.114.

Interviene incidentalmente il senatore MORANDO (*PD*) per chiedere al Governo di fornire elementi informativi sulla gestione del termovalorizzatore di Acerra (oggetto della proposta 14.115), anche in relazione al rispetto del Patto di stabilità interno.

La Commissione delibera di accantonare l'esame della proposta 14.115.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 14.116 a 14.121.

In merito alla proposta 14.122, interviene il senatore LEGNINI (*PD*) per chiedere al Governo di chiarire la reale portata innovativa del comma 28 dell'articolo 14, al fine di valutare se in seguito a tali norme si otterrà il risultato di ridurre il numero dei Comuni montani.

La Commissione accantona l'esame dell'emendamento 14.122.

Con distinte votazioni è respinto l'emendamento 14.123 e viene accantonato l'esame dell'emendamento 14.124.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte da 14.127 a 14.155.

Viene poi accantonato l'emendamento 14.156 e respinte le proposte da 14.157 a 14.178.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 14.179, per rilevare che alcune società pubbliche godono di un trattamento di favore per quanto concerne il «conto energia». Sottolinea, quindi, che il loro scioglimento potrebbe determinare un deterioramento delle condizioni economiche di redditività delle imprese stesse suscettibile di provocare un fallimento della società stessa.

Il PRESIDENTE relatore ribadisce il suo parere contrario e propone comunque di accantonare l'esame della proposta per svolgere un approfondimento.

La Commissione accantona poi l'emendamento 14.179.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte da 14.180 a 14.209.

La Commissione accantona poi l'esame della proposta 14.210 e respinge le proposte da 14.211 a 14.220.

La Commissione accantona poi l'esame della proposta 14.221 e respinge le proposte da 14.222 a 14.0.3.

La Commissione accantona l'esame della proposta 14.0.4, affinché possa essere discussa insieme alle altre proposte riferite all'articolo 39.

La Commissione respinge poi la proposta 14.0.5.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**12.94 (testo 2)**

BOLDI, MONTANI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni; dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Dalla medesima data non si fa luogo al rimborso, fatto salvo il caso in cui le imprese aventi diritto abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviato, attraverso apposita istanza, l'*iter* formale di restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo di contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti».

Conseguentemente, ridurre le dotazioni di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili in maniera lineare per un importo fino a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 30 giugno 2010

152^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (n. 213)

(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente CURSI, relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto), che tiene conto di quanto emerso sia nel corso delle audizioni svolte che durante la discussione generale.

Il senatore SANGALLI (*PD*), nel dare atto al Presidente di aver accolto alcune osservazioni ritenute di rilievo da parte del Gruppo parlamentare del PD, dichiara tuttavia il voto contrario a nome del medesimo Gruppo, in quanto non si è tenuto, tra l'altro, conto della necessità di prevedere sia il divieto espresso per il soggetto obbligato a realizzare la nuova capacità di stoccaggio di divenire titolare, direttamente o indirettamente, dei diritti allocati ai soggetti investitori, sia il divieto che lo stesso soggetto assuma il ruolo di mandatario. Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di parere alternativo (pubblicata in allegato al resoconto).

Il senatore CASOLI (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del Gruppo parlamentare PdL, sottolineando come il provvedimento in esame, che trae origine da un suo emendamento alla cosiddetta «legge sviluppo», costituisca un importante passo in avanti verso un mercato del gas maggiormente

concorrenziale attraverso un delicato equilibrio tra gli interessi di tutti gli operatori del settore.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) si associa, a nome della propria parte politica, alla dichiarazione di voto favorevole sulla proposta presentata dal Presidente, apprezzandone l'impegno ad accogliere taluni rilievi e condizioni avanzate dall'opposizione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, viene quindi posta ai voti la proposta di parere illustrata dal Presidente, che risulta approvata, restando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dal senatore Sangalli.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 1° luglio 2010, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 213

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerato che:

– il provvedimento presentato alle Camere costituisce un primo passo, come richiesto dalla legge n. 99 del 2009, verso un mercato del gas maggiormente concorrenziale attraverso l'individuazione di meccanismi di promozione di investimenti nella realizzazione di nuova capacità di stoccaggio;

– la Commissione ha svolto, congiuntamente alla omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, una serie di audizioni in cui sono stati acquisiti importanti elementi informativi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dagli operatori del settore;

– il settore del gas è oggetto, a livello comunitario, di una serie di interventi normativi tra cui la direttiva gas e il regolamento comunitario sulla sicurezza degli approvvigionamenti;

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

a) al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali domestici, occorre prevedere che gli oneri netti rinvenienti dalla disponibilità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3, posti come anticipazione sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas, siano restituiti con le modalità di cui al medesimo articolo 9, comma 6, per un numero di annualità sufficiente ad operare la restituzione integrale della citata anticipazione;

b) occorre sopprimere la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12, al fine di prevedere la tempestiva emanazione dei decreti di attuazione del decreto legislativo recanti anche l'immediata esecutività delle disposizioni contenute, eventualmente precisando la natura non regolamentare dei singoli decreti previsti dal decreto legislativo che entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione;

c) al fine di garantire maggiore concorrenzialità al mercato, occorre prevedere, per quanto attiene all'assunzione del ruolo di mandatario degli investitori, ivi incluso il caso del soggetto di cui all'articolo 5 quale mandatario, l'introduzione di un limite quantitativo per il possesso di mandati non superiore al 40% della totalità dei diritti del servizio di stoccaggio allocabili ai clienti investitori, nonché un esplicito rimando alle attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che dovrà preventiva-

mente valutare, ed eventualmente approvare, le risultanti posizioni di mercato dei potenziali mandatari che superino detto limite del 40% ai fini della concorrenzialità del mercato del gas naturale;

d) al fine di limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi, in luogo del rimando ad un espresso decreto ministeriale, è necessario definire nel decreto legislativo i parametri di elevato prelievo di gas naturale caratterizzanti i clienti finali industriali ammessi a partecipare in qualità di investitori;

e) al fine di promuovere la concorrenzialità anche nel mercato elettrico, massimizzando le ricadute positive sulla generalità dell'utenza elettrica e del gas, occorre consentire la partecipazione dei produttori termoelettrici, quali specifici clienti industriali, e definire nel decreto legislativo, anche per limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi, che il soggetto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, consenta la partecipazione di soggetti terzi alle iniziative di sviluppo di nuova capacità, per 1 miliardo di mc a produttori termoelettrici e per 3 miliardi di mc a clienti finali industriali di cui all'articolo 6, riservando fino ad un terzo di tale ultimo quantitativo alle aggregazioni di piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità di destinare al mercato eventuali quantitativi non allocati. In tale ambito, prevedere che le piccole e medie imprese possano partecipare autonomamente, senza intermediazione di un cliente finale industriale caratterizzato da elevati consumi, a condizione che si presentino come consorzio di imprese caratterizzato da uguali soglie di consumi e che tra i consorziati vi siano soggetti riconducibili alla natura di cliente industriale;

f) occorre definire nel decreto legislativo, in luogo del rinvio ad un decreto ministeriale, la metodologia per determinare la quota di mercato all'ingrosso del singolo operatore nel mercato nazionale, sulla base dei volumi di gas naturale che possono incidere effettivamente sul potere di mercato del singolo operatore nel mercato nazionale;

g) al fine di monitorare gli effetti delle misure definite nel decreto legislativo, è necessario prevedere che, anche tramite l'esercizio della delega già conferita con la legge Comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della Direttiva europea 2009/73/CE, possano essere disposte delle correzioni dello stesso decreto legislativo in funzione degli andamenti del mercato del gas naturale negli anni successivi al 2011, come rilevati dal monitoraggio sul medesimo mercato appositamente effettuato dal Dipartimento per l'Energia del Ministero dello sviluppo economico che può avvalersi, a tal fine, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

h) al fine di assicurare certezza normativa, occorre prevedere sin dall'emanazione del decreto legislativo che l'avvio delle misure di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo stesso non possa essere operativo anteriormente all'1 ottobre 2011;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in caso di superamento dei valori soglia individuati dal decreto legislativo, che i volumi del programma di *gas release* di cui all'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo siano superiori ai 4 miliardi di metri cubi previsti ovvero che abbiano una durata pluriennale; ciò in ragione della dinamica delle condizioni di mercato del gas naturale negli anni a venire;

b) valuti il Governo la possibilità di ampliare la quota massima delle capacità incrementali di stoccaggio di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo sviluppate da soggetti diversi da quello di cui all'articolo 5, tenendo conto di limitare comunque l'onere della misura in capo alla generalità dei clienti finali; e valuti la possibilità che la regolazione a salvaguardia della remunerazione di tali capacità, fatto salvo i ricavi rivenienti dalle procedure concorsuali per l'allocazione della medesima al mercato, preveda specifici criteri a copertura degli eventuali costi ulteriori rispetto a quelli degli stoccaggi esistenti in ragione delle performance avanzate delle citate capacità incrementali in termini di volume/punta, durata di invaso/svaso;

c) valuti il Governo la possibilità di introdurre opportune forme consortili tra i soggetti che sviluppano la nuova capacità di stoccaggio, ai fini della realizzazione di 4 miliardi di mc, previsti all'articolo 5 quale misura per la maggiore concorrenzialità del mercato del gas, con cui i clienti industriali investitori stipulano il contratto per l'utilizzo dei diritti di stoccaggio, in relazione alle assegnazioni avvenute, valutando la possibilità di introdurre prestazioni medie di punta nell'erogazione degli stessi servizi di stoccaggio;

d) valuti il Governo la possibilità di intervenire con l'esercizio della delega già conferita con la legge Comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della Direttiva europea 2009/73/CE ovvero tramite le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, in materia di efficienza del mercato del gas naturale, ai fini di bilanciare la disparità di effetti introdotta con il decreto legislativo tra clienti finali industriali, piccole e medie imprese e clienti domestici;

e) valuti il Governo la necessità di fare in modo che il Dipartimento per l'Energia del Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assista tecnicamente le valutazioni dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato in materia di verifica degli impegni assunti dai soggetti ai sensi del decreto legislativo;

f) valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una rapida fase di attuazione del decreto in titolo attraverso la tempestiva formalizzazione dei contenuti dei contratti con cui si realizzano i diritti di utilizzo dello stoccaggio, almeno nei contenuti minimi. In tal modo, si fornirebbero gli elementi essenziali di certezza per la partecipazione dei soggetti investitori alle procedure di selezione ed il tutto dovrebbe avvenire, contem-

plando nell'ambito del testo del decreto, il reale coinvolgimento dei rappresentanti della domanda;

g) al fine di ottenere un'effettiva ed efficace realizzazione delle capacità di stoccaggio previste da decreto, sembra anche opportuno prevedere specifiche condizioni che pongano l'obbligo di sviluppare o potenziare le infrastrutture di stoccaggio direttamente in capo ai soggetti titolari delle relative concessioni di stoccaggio, ancorché partecipati da società verticalmente integrate, in quanto tali soggetti, anche in ragione dei vincoli di *unbundling* normativamente previsti, sono gli unici in grado di porre in essere le attività operative di investimento richieste sia in termini di caratteristiche prestazionali che di tempi di esecuzione.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
SANGALLI E FIORONI SULL'ATTO DI GOVERNO
N. 213**

La Commissione 10^a

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

a) prevedere espressamente il divieto, per il soggetto obbligato a realizzare la nuova capacità di stoccaggio, di divenire titolare, direttamente o indirettamente, dei diritti allocati ai soggetti investitori, nonché il divieto di assumere il ruolo di mandatario di tali soggetti;

b) eliminare la previsione del tetto alla massima spesa imposta all'operatore che assumerà l'obbligo di attuare i programmi di potenziamento della capacità di stoccaggio, affidandone la definizione concreta all'Autorità di regolazione;

c) prevedere che gli orari relativi alla differenza tra costo sostenuto dal GSE per rendere disponibili i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9 ed i corrispettivi applicati per i medesimi servizi, fatti valere sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas, siano a questi integralmente restituiti entro il periodo massimo di anni 5;

d) ampliare a 2 miliardi di metri cubi la previsione di cui all'articolo 5, lettera *c)*;

e) allargare anche ai produttori termoelettrici le misure di cui al presente schema di decreto legislativo, al fine di rendere più pervasivi gli effetti dell'aumento di concorrenzialità nel mercato del gas naturale, nonché le ricadute sulla generalità dei cittadini;

f) inserire direttamente nel decreto legislativo la metodologia da adottare per determinare e misurare il nuovo limite massimo alla quota delle immissioni di gas naturale nel sistema italiano, sulla base dell'effettiva quota di mercato all'ingrosso detenuta dall'operatore, compresi gli autoconsumi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in caso di superamento della quota di mercato individuata dal decreto legislativo, che la dimensione del programma di *gas release* compensativa sia superiore ai 4 miliardi di mc previsti e che abbia una durata almeno triennale;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas collaborino, anche attraverso appositi protocolli di collaborazione, per l'esercizio della potestà sanzionatoria in caso di parziale, incompleto od omesso adempimento degli obblighi previsti dal programma di potenziamento della capacità di stoccaggio, adottando a tal fine un apposito Protocollo d'intesa;

c) valuti il Governo l'opportunità, al fine di dare immediata esecutività alle disposizioni contenute nel decreto, di sopprimere la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12, eventualmente precisando che i singoli decreti previsti dal medesimo decreto entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 giugno 2010

188^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Rinaldi, responsabile del settore energia di Legacoop, accompagnato dal dottor Giovanni Nanni; il dottor Pietro Attoma, presidente di Comieco, accompagnato dal dottor Carlo Montalbetti, dall'ingegner Ignazio Capuano e dal dottor Claudio Busca; il dottor Cesare Fera, presidente di Anest, accompagnato dal dottor Augusto Maccari, dalla dottoressa Beatrice Gustinetti e dal dottor Luigi Ferrata.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti di Legacoop

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 10 giugno scorso.

Il dottor RINALDI illustra preliminarmente le vicende istitutive ed il ruolo della Legacoop nel contesto sociale ed economico nazionale.

Per quanto riguarda in particolare il tema dell'ambiente e dell'energia, il movimento cooperativo ha una lunga tradizione di attenzione ai temi della sostenibilità e negli ultimi tre anni si è registrato un rinnovato interesse sia a livello imprenditoriale che a livello della partecipazione attiva dei soci, per quanto attiene, in particolare, le energie prodotte da fonti rinnovabili. La cooperazione di consumo italiana (COOP) ha quindi avviato un articolato e complesso programma nei confronti dell'ambiente e dell'energia sia dal punto di vista delle imprese che dei 6 milioni di soci. In primo luogo ha attivato tutti i meccanismi di ottimizzazione dell'uso dell'energia sia nei propri punti vendita che da parte dei propri fornitori, programma per il quale ha ricevuto riconoscimenti anche a livello internazionale. Secondariamente ha avviato un piano per la realizzazione di oltre 15 mega di energia fotovoltaica sui tetti dei propri ipermercati. Inoltre ha realizzato nel 2009 un progetto di monitoraggio di un gruppo di 3.000 famiglie di soci per identificare le migliori pratiche per il risparmio energetico a livello familiare e le più corrette politiche di impresa per supportare questo impegno dei soci. La cooperazione di abitanti (circa 500.000 famiglie) ha avviato da tempo una serie di programmi di innovazione tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie costruttive. Inoltre alcune cooperative a proprietà indivisa, hanno avviato una serie di interventi per la realizzazione di impianti di energie rinnovabili per conto dei propri soci in forma collettiva. Un altro interessante settore di sviluppo delle energie rinnovabili è quello legato alla cooperazione sociale, che mettendo in campo la propria rete di relazioni sul territorio sta realizzando interessanti tipologie innovative per la produzione di energia da fotovoltaico. Da ultimo anche la cooperazione agricola sta realizzando una diversificazione nel campo delle energie rinnovabili sia nel settore delle biomasse che nel settore del fotovoltaico, sfruttando la capacità di autoproduzione e in particolare la filiera corte come elementi di vantaggio competitivo.

In tale contesto, evidenzia alcune criticità rilevanti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare, vi è la necessità di disporre per il settore fotovoltaico di un nuovo conto energia che permetta alle imprese di valutare la redditività dei progetti. È necessario altresì disporre per tempo di un quadro normativo certo relativo alle eventuali proroghe della disciplina agevolativa in scadenza a fine del corrente anno. Urgono poi linee guida nazionali, per l'eliminazione di lentezze burocratiche ed amministrative. Paventa quindi il rischio di distorsioni nel mercato del fotovoltaico, in attesa della normativa di settore. Auspica pertanto il coinvolgimento e l'allargamento a tutto il territorio delle buone pratiche in merito ai bandi pubblici sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

Fa poi presente che la crisi economica mondiale e i recenti sviluppi in Europa, hanno reso evidente che il modello di sviluppo e di *governance* mondiale hanno bisogno di un profondo ripensamento. C'è bisogno di una nuova rete di fiducia globale basata su una economia collaborativa distribuita che ripristini l'efficienza dei mercati e che sia portatrice di una

grande visione globale innovativa e sostenibile. Ritiene quindi che il tema energetico, come quello della sostenibilità, sia uno dei temi fondamentali per l'identificazione di un percorso condiviso di rinnovato sviluppo del Paese. L'attuale considerevole sforzo in termini economici, ha portato quantitativamente a risultati cospicui, anche in termini imprenditoriali, ma corre il rischio di creare un sistema troppo dipendente dagli incentivi. Cosa che ha già prodotto in altri paesi gravi problemi di gestione nel medio periodo, oltre a creare anche diseconomie e costosi problemi di adeguamento della rete di trasmissione elettrica. Attualmente sono circa 70.000 gli impianti di produzione di energie rinnovabili (di cui il 43 per cento nel 2009 sono piccoli impianti cioè tra 1-3 KW) in 7.000 comuni: questo significa che ci sono mediamente 10 impianti a comune. Da un punto di vista generale può sembrare un numero non rilevante, rispetto ad esempio alla popolazione complessiva o agli oltre 35 milioni di utenti elettrici, ma se si considera come un gruppo/*cluster* di cittadini acculturati e consapevoli, che hanno fatto qualcosa di concreto, si vede come si tratti di un enorme valore aggiunto per il Paese, a condizioni che non vengano lasciati da soli come avviene oggi. Infatti, l'attuale strumento del conto energia, se pure si è dimostrato uno strumento vincente per la fase promozionale, risulta attualmente inadeguato. Sarebbe opportuno considerare anche il valore aggiunto creato attraverso la partecipazione dei soggetti coinvolti a un percorso più generale. In questo senso si avverte la necessità di una svolta in direzione di una messa in rete dei soggetti realizzatori, meglio se in forma associata che permetta di utilizzare al meglio l'incentivo, non solo per finanziare il KW ma anche il nodo della rete. In questo senso sarebbe opportuno favorire, anche solo in via regolamentare, un percorso accelerato, per la partecipazione in forma associata.

Dal punto di vista della priorità, la cooperazione, e in particolare la cooperazione di utenza nel settore energetico, può essere un utile strumento al servizio di un modello di energia distribuita e rispetto a un modello di efficienza nei consumi. Questo sia da un punto di vista dei cittadini che anche dal punto di vista della creazione di reti miste con PMI sul territorio, creando ad esempio sinergie innovative tra i cittadini che utilizzano meno l'energia autoprodotta di giorno perché fuori casa e le imprese che al contrario assorbono di più nelle ore di picco. In questo senso è necessaria una maggior riflessione sull'utilizzo degli strumenti esistenti. Infatti, più che modifiche o nuovi strumenti basterebbe, anche solo con decisioni regolamentari per influire sulle prassi e favorire una visione più lungimirante e soprattutto innescare una consapevolezza più larga nel paese sui temi dell'efficienza e della transizione energetica che possono diventare uno dei volani del nuovo sviluppo a bilanciamento entropico con cui l'Europa, e in particolare l'Italia, possono competere a livello globale.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede quale sia l'opinione della Lega-coop in merito alla eventuale proroga della disciplina fiscale relativa alle ristrutturazioni edilizie che comportino miglioramenti del rendimento energetico dei fabbricati e quali siano i programmi della Legacoop con ri-

ferimento agli impegni in campo ambientale assunti, a livello internazionale, dall'Italia. Dopo aver manifestato critiche sul contenuto dell'articolo 45 della manovra fiscale di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, chiede informazioni in merito all'impegno della Legacoop nel campo della *green economy*.

Il presidente D'ALÌ ritiene che il tema dell'impiego del patrimonio pubblico ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili debba essere inserito a pieno titolo nella legislazione di settore. In tale contesto, le amministrazioni locali dovrebbero inoltre regolamentare opportunamente le vicende degli impianti energetici costruiti in aree non urbanizzate.

Il dottor RINALDI dichiara di essere favorevole alle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione energetica degli immobili, che hanno offerto notevoli benefici, oltre che all'ambiente, ai cittadini e alle imprese. A tal fine però l'eventuale proroga dovrebbe consentire alle imprese di operare in un regime di maggiore certezza giuridica negli anni a venire. Fa quindi presente che le cooperative interessate al mercato delle energie da fonti rinnovabili hanno manifestato una notevole vivacità commerciale nonostante la normativa vigente non offrisse la certezza del diritto necessaria per una programmazione a medio e lungo termine. Manifesta infine la disponibilità della Legacoop a fornire eventuali contributi informativi alla Commissione con riferimento all'attuazione della direttiva comunitaria 2009/28/CE.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il dottor Rinaldi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti di Comieco

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 27 aprile scorso.

Il dottor ATTOMA illustra preliminarmente le vicende istitutive di COMIECO che rappresenta, quale consorzio nazionale, il comparto italiano per l'imballaggio cellulosico. Sottolinea quindi che, nonostante la perdurante crisi economica, che ha inciso sulla sostenibilità di mercato dei materiali riciclati, l'autorevolezza di cui gode oggi COMIECO ha permesso al consorzio di ottenere da parte degli aderenti il rispetto delle pratiche indicate nelle sue linee guida dallo stesso emanato.

Il dottor MONTALBETTI illustra dati quantitativi che attestano il grande progresso che nei trent'anni di vita di COMIECO, ha consentito di incrementare, oltre ogni più rosea previsione, la percentuale di materiali recuperati da parte del consorzio. Fa quindi presente che i contributi, al cui versamento sono tenuti i suoi associati, sono tra i più bassi d'Europa e che l'Italia è oggi un esportatore netto di carta da macero grazie alla ingente quantità recuperata di carta e di cartoni riciclati per imballaggio. Il consorzio copre circa il 90 per cento della popolazione nazionale con un diverso grado di penetrazione tra il Nord, il Centro ed il Sud d'Italia. Si sofferma quindi sui benefici economici del riciclo di carta e cartone che hanno permesso di risparmiare l'immissione nell'atmosfera di circa 31 milioni di tonnellate di anidride carbonica e di evitare la creazione di circa 200 discariche di medie dimensioni, incidendo inoltre sul miglioramento della bilancia commerciale e sui livelli occupazionali, anche relativi all'indotto connesso al recupero ed al riciclo degli imballaggi a base cellulosica.

Il senatore FERRANTE (PD) domanda quali siano le valutazioni di COMIECO riguardo l'imminente recepimento della nuova direttiva quadro sui rifiuti.

Il dottor MONTALBETTI, dopo aver dichiarato che COMIECO farà tempestivamente pervenire alla Commissione le proprie considerazioni circa l'attuazione della nuova direttiva quadro in materia di rifiuti, evidenzia la necessità di sfruttare a pieno le potenzialità di comparti come quello del compost.

Il dottor ATTOMA osserva che per COMIECO la crisi economica ha determinato problemi essenzialmente logistici ed operativi, in quanto le aziende riciclatrici si sono trovate a non disporre di uno spazio sufficiente per ospitare il materiale raccolto.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i rappresentanti di COMIECO per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti di Anest (Associazione nazionale energia solare termodinamica)

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione di rappresentanti di Anest.

Il dottor FERA, dopo aver illustrato le caratteristiche e gli utilizzi della tecnologia della concentrazione solare, fa presente che attualmente il solare termodinamico ha costi elevati solo perché gli impianti esistenti ed in costruzione sono sperimentali. L'obiettivo che l'Italia dovrebbe porsi è quello di disporre di una verticalizzazione della filiera che parta dalla produzione di componenti e si sviluppi realizzando impianti nel territorio, così da abbattere i costi di investimento e da potersi presentare sul mercato estero con una valida tecnologia testata sul campo a costi competitivi. Illustra quindi i contenuti del progetto Desertec, con il quale si prevede di avviare la produzione di energia elettrica nel deserto del Sahara e di trasferire l'energia prodotta in Europa. Per quanto riguarda l'incentivazione del solare termodinamico, Anest ritiene indispensabile migliorare il sistema vigente differendo la scadenza degli incentivi al 2015, eliminando l'obbligo di accumulo di energia termica, incentivando al massimo gli impianti sotto i 5 MW, erogando i fondi relativi al programma Industria 2015 e dando 24 mesi di tempo per concludere gli impianti in realizzazione dopo il raggiungimento del limite previsto di superficie captante anche in considerazione della complessità degli *iter* autorizzativi. Anest ritiene altresì opportuno incentivare in modo premiante gli impianti a terra sospesi e gli impianti per cogenerazione al servizio di edifici industriali ed aree residenziali con soglia massima di 1 MWe, rivedere gli incentivi su base quinquennale in corrispondenza della discesa dei costi industriali e dare supporto governativo alle iniziative di promozione della tecnologia italiana in paesi stranieri.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver osservato che i dati forniti da COMIECO in ordine agli imballaggi cellulosici smentiscono l'idea secondo la quale il recupero energetico e quello di materia sarebbero tra loro in alternativa e in competizione, chiede se la crisi economica ha creato difficoltà alla filiera di tali imballaggi.

Il presidente D'ALÌ chiede maggiori informazioni sulle prospettive della ricerca di settore e domanda se nell'ambito del progetto Desertec siano già previste le destinazioni della energia elettrica prodotta.

Il dottor FERA, dopo aver osservato che la parte più delicata del programma Desertec è sicuramente rappresentata dalla trasmissione di energia, ricorda che il gruppo delle aziende fondatrici del progetto comprende per la maggior parte imprese tedesche e fa presente che al momento gli studi evidenziano come talune tecnologie del solare termodinamico possano avvalersi di impianti collocati ad un'altezza dal suolo compatibile con gli usi agricoli. Osserva quindi che le aziende del settore stanno compiendo un grande sforzo, anche economico, per la ricerca.

Il dottor MACCARI rileva che il progetto Desertec, che costituisce l'unica opportunità per l'Europa di disporre di energia verde a sufficienza e che esige per la sua realizzazione un notevole impegno finanziario, è al

momento caratterizzato da una preponderante presenza tedesca e spagnola, mentre sarebbe assolutamente auspicabile una significativa partecipazione italiana al progetto. Fa quindi presente che l'energia prodotta con il progetto Desertec si indirizzerà anche verso l'Europa e che l'Italia si è ritagliata, grazie ad una attività di ricerca che deve essere sostenuta e alimentata in modo continuativo, un segmento di eccellenza tecnologica nel comparto del termodinamico.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i rappresentanti di Anest per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 giugno 2010

105^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SANTINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Bendini, Amministratore principale dell'ufficio studi del Parlamento europeo.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna audizione si svolgerà attraverso una connessione in videoconferenza con gli uffici del Parlamento europeo ubicati a Bruxelles.

Comunica, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione dell'Amministratore principale dell'ufficio studi del Parlamento europeo

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Roberto Bendini per la sua disponibilità a partecipare all'odierna audizione.

Il dottor BENDINI mette in risalto la necessità – nell'approccio che l'Italia dovrebbe assumere durante i negoziati comunitari relativi ai più disparati *dossier* – che le varie amministrazioni nazionali coinvolte nella trattativa dimostrino una concreta capacità di intervento prima che si pervenga ad una definitiva chiusura dell'accordo.

Ad esempio, nella materia della politica commerciale dell'Unione, da lui seguita in modo specifico, sarebbe opportuno che l'analisi di valutazione degli interessi nazionali in gioco venga esperita, da parte delle istanze italiane, con un certo anticipo rispetto al momento della firma del relativo trattato internazionale ad opera degli organi dell'Unione, e al successivo momento di ratifica ad opera dei singoli Parlamenti nazionali.

Dal suo osservatorio, ha potuto constatare, purtroppo, la generale mancanza di un coordinamento degli interlocutori italiani preposti alla trattazione di un determinato affare: in alcuni casi, addirittura, da Bruxelles non si riesce a capire chi siano i soggetti del Governo italiano effettivamente autorizzati a manifestare la posizione ufficiale del Paese.

Da tale constatazione, conclude l'oratore, deriva l'indicazione, quanto mai inderogabile, di arrivare a costituire una competente «cabina di regia», in grado di far convergere le posizioni delle diverse amministrazioni interne sull'essenziale interesse nazionale da tutelare, e di fare in modo, altresì, che i rappresentanti del proprio paese siano collocati, il più possibile, negli snodi strategici del procedimento legislativo comunitario, dove è prioritario agire incisivamente sia dal versante politico che tecnico.

Seguono alcuni quesiti dei senatori.

Il PRESIDENTE chiede quale sia il livello, quantitativo e qualitativo, del flusso di informazione prodotto dalle Istituzioni comunitarie affinché i cittadini europei siano concretamente coinvolti e, quindi, resi partecipi dell'opera di progressiva edificazione dell'Unione.

Domanda, inoltre, se esiste un sufficiente rapporto di comunicazione e di scambio di documentazione tra la Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles e gli eurodeputati italiani.

Avuto riguardo al problema della costituzione di una «cabina di regia», chiede di conoscere se tale unità di coordinamento debba fare perno, essenzialmente, sulla medesima Rappresentanza diplomatica, e, quindi, sul Ministero degli affari esteri, oppure, sulle strutture riconducibili al Dipartimento per le politiche europee.

Per ultimo, chiede delucidazioni sul grado di preparazione dei funzionari ministeriali che lavorano, in pianta stabile o per missioni *ad hoc*, presso la medesima Rappresentanza.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) è interessato a conoscere quali soggetti dovrebbero, in concreto, essere chiamati a comporre la men-tovata «cabina di regia».

Il senatore PEDICA (*IdV*) si interroga sulla persistente incapacità dell'Italia ad essere presente nei luoghi e nei momenti in cui vengono prese le decisioni strategiche per il futuro dell'Europa.

In sede di replica, il dottor BENDINI mette in risalto come, a suo modo di vedere, l'obiettivo mirante a raggiungere un rafforzamento della capacità italiana di «pesare» nel processo legislativo dell'Unione europea, non possa prescindere, in ultima analisi, da una triplice azione congiunta: da un lato, prevedere un potenziamento delle risorse, umane ed economiche, incaricate di svolgere i negoziati a Bruxelles, dall'altro, aumentare il circolo di informazione tra i vari attori nazionali che devono interagire efficacemente tra di loro per svolgere una missione unica, e dall'altro, ancora, incrementare i contatti con i membri italiani del Parlamento europeo, che, con il nuovo Trattato di Lisbona, giocano un ruolo decisionale non secondario.

Avuto riguardo all'assenza degli italiani nelle postazioni di vertice dell'eurocrazia, si sente in dovere di sottolineare come nei casi in cui alcuni funzionari sono riusciti a raggiungere livelli apicali, lo si è dovuto, prevalentemente, in virtù della loro professionalità e passione per il lavoro, non tanto perché adeguatamente appoggiati dalla forza negoziale dispiiegata dall'Italia, diversamente, purtroppo, da quanto avviene negli altri Paesi più importanti dell'Unione europea.

Quanto alla complessa azione della Rappresentanza permanente, ha ricavato l'impressione che la situazione non sia mutata sostanzialmente negli ultimi anni: essa, infatti, continua a svolgere una notevole mole di lavoro sui fronti negoziali più disparati, cercando di interagire con i Ministeri nazionali volta per volta coinvolti su un determinato *dossier*. Molto spesso, la tanto invocata funzione di coordinamento si basa sulla buona volontà del singolo funzionario della stessa Rappresentanza, la quale, comunque, potrebbe incrementare la diffusione delle informazioni in suo possesso, in special modo sulle tematiche più scottanti e di maggior momento.

Circa, infine, il livello di competenza dei funzionari ministeriali non diplomatici presenti nella capitale belga, a titolo sia stanziale che provvisorio, ha potuto riscontrare una sostanziale non omogeneità del loro livello medio.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Relazione della Commissione «Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali» – COM (2010) 291 definitivo (n. 65)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il relatore, senatore Mauro Maria MARINO (PD), affermando che la relazione annuale 2009 della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali costituisce un adempimento prezioso, che consente di fare il punto sulla fase ascendente del diritto dell'Unione europea e sui rapporti dei Parlamenti, e, quindi, del Senato in particolare, con le istituzioni dell'Unione europea.

Come è noto, una delle novità più significative del Trattato di Lisbona consiste nella creazione di un rapporto tra istituzioni dell'Unione e Parlamenti nazionali non più mediato dai rispettivi Governi, rapporto attraverso il quale i Parlamenti nazionali divengono a tutti gli effetti attori del processo legislativo europeo, contribuendo in modo sostanziale al buon funzionamento dell'Unione. Peraltro, è anche noto che, durante il periodo di riflessione intercorso tra la bocciatura referendaria del Trattato costituzionale da parte di Francia e Olanda e la nuova Conferenza intergovernativa conclusasi a Lisbona con la firma del nuovo Trattato, la Commissione europea, muovendosi con apprezzabile anticipo, aveva inaugurato in via sperimentale il dialogo diretto con i Parlamenti nazionali, attraverso la cosiddetta Procedura Barroso. E proprio sugli esiti della Procedura Barroso – fa notare il relatore – che si sofferma la Relazione all'esame: concentrandosi infatti sull'anno 2009, non può dare conto della nuova Procedura di sussidiarietà introdotta dal Trattato di Lisbona, poiché il Trattato stesso è entrato in vigore soltanto il 1° dicembre scorso, e la nuova Commissione si è formalmente insediata, nel pieno dei suoi poteri, a febbraio di quest'anno.

Secondo il relatore, i dati forniti dalla Commissione sono particolarmente incoraggianti, sia per quanto concerne il quadro generale dei rapporti con i Parlamenti nazionali, sia, più nel dettaglio, per quanto attiene al ruolo del Senato. Nel corso del 2009, i Parlamenti nazionali hanno, infatti, inviato 250 pareri alla Commissione, contro i 200 del 2008, segnando un incremento del 25 per cento; di questi 250 pareri, 17 sono stati trasmessi dal Senato, che si colloca così al quarto posto in assoluto per l'intensità e la frequenza dei suoi contributi. Se poi ai 17 pareri del Senato si aggiungono i 9 trasmessi dalla Camera dei Deputati, il Parlamento italiano nel suo complesso, con i suoi 26 pareri, è al terzo posto tra i 27 Parlamenti dell'Unione, preceduto solamente da Portogallo e Repubblica Ceca.

Il fatto che i 250 pareri trasmessi riguardino 139 documenti della Commissione, dei quali soltanto 10 sono stati oggetto di commenti da almeno quattro assemblee (senza contare le tre proposte oggetto di test di sussidiarietà in ambito COSAC). Il fatto che sulla maggior parte di tali documenti il Senato si sia pronunciato (al riguardo, basti considerare,

tra gli altri, il Programma di Stoccolma, la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, la direttiva sui diritti dei consumatori, le decisioni quadro sulla tratta degli esseri umani e sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia), testimonia chiaramente un'ottima capacità di individuare i *dossier* al centro del dibattito e dell'attività legislativa europea e di pronunciarsi su di essi in modo tempestivo e adeguato. La qualità dei pareri espressi in queste e altre sedi, e la ricchezza delle riflessioni e degli spunti a volte problematici in essi contenuti, appaiono al relatore ampiamente testimoniate dal tenore delle risposte, anch'esse spesso puntuali e molto interessanti, che la Commissione ci ha fornito, a dimostrazione che il dialogo tra legislatore europeo e legislatore nazionale non è solo un dato formale, ma include aspetti sostanziali di notevole rilievo.

Raggruppando per materia i documenti selezionati per l'esame dai Parlamenti nazionali, il relatore registra una concentrazione dell'interesse su taluni settori politici particolarmente delicati, primo fra tutti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, seguito dalla sanità e la protezione dei consumatori, i trasporti e l'energia, l'istruzione e la cultura, l'ambiente, le imprese. Anche in quest'ambito, gli orientamenti e le opzioni privilegiate dal Senato sembrano complessivamente in linea con le scelte della maggioranza dei Parlamenti.

La Commissione ha poi rilevato come, dei 250 pareri pervenuti nel 2009, meno di 25 abbiano sollevato questioni connesse alla sussidiarietà. Essa ha, peraltro, ribadito come, nell'ottica che intende seguire anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il meccanismo di controllo della sussidiarietà e il dialogo politico costituiscano due facce della stessa medaglia, poiché «il principio di sussidiarietà è parte di una relazione politica più estesa tra la Commissione e i Parlamenti nazionali». Più nel dettaglio, pur riconoscendo che «potrebbe risultare non sempre agevole misurare l'impatto concreto dei pareri dei parlamenti nazionali su un determinato atto legislativo definitivo», la Commissione sottolinea l'importanza di poter avviare un negoziato su un determinato documento con i legislatori (Parlamento europeo e Consiglio) «avendo piena conoscenza dei pareri espressi dai Parlamenti nazionali».

La relazione si sofferma, infine, sul significativo incremento degli scambi e dei momenti di confronto tra Commissione e Parlamenti nazionali, tanto a livello bilaterale (visite di Commissari presso i Parlamenti) e in occasione di incontri interparlamentari (COSAC, Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea), quanto a livello amministrativo e seminariale.

Il quadro complessivo che emerge dalla relazione della Commissione appare, quindi, al relatore, obiettivamente molto incoraggiante, essendo indubbio che un'ulteriore accelerazione del dialogo politico è già stata e ancor più sarà garantita dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e dall'avvio delle procedure di controllo della sussidiarietà. In effetti, dal 1° gennaio a oggi, il Senato si è già pronunciato in via definitiva su 18 progetti di atti legislativi, dei quali 16 trasmessi dalla Commissione e 2 dal

Consiglio, e ha inviato alla Commissione i relativi atti di indirizzo. In sostanza, nel giro di sei mesi è già stato raggiunto e superato il tetto dei 17 atti trasmessi nel corso dell'intero 2009. Grazie a un meccanismo particolarmente agile ed efficace, la XIV Commissione ha saputo svolgere un ruolo centrale e propulsivo, stimolando le Commissioni competenti per materia a pronunciarsi in modo più rapido e puntuale sui *dossier* di loro interesse, e riuscendo comunque a surrogarle, attraverso i poteri sostitutivi già previsti a regolamento vigente, in modo da poter trasmettere una posizione ufficiale del Senato entro il termine delle otto settimane previsto dal Trattato di Lisbona.

Il relatore si dichiara, quindi, assolutamente convinto – consapevole che questa posizione è largamente condivisa in seno alla Commissione – che il termine delle otto settimane per l'espressione del parere motivato vada rispettato sempre e comunque, prescindendo dal fatto che il parere stesso contenga o meno eccezioni di sussidiarietà. Le otto settimane rappresentano, infatti, anche l'intervallo di tempo che i legislatori dell'Unione, Parlamento europeo e Consiglio, devono rispettare prima di poter avviare l'esame di un progetto legislativo. Pronunciarsi entro tale termine significa quindi rendere nota la posizione del Senato fin dall'avvio dei negoziati tra le tre istituzioni dell'Unione, garantendo il massimo di incisività all'azione del Parlamento italiano.

Nell'ambito di un quadro nel complesso molto positivo, il relatore reputa di segnalare, comunque, una nota almeno in parte dolente, rappresentata dalle modalità con le quali le Istituzioni europee, e in particolare la Commissione, hanno deciso di selezionare i progetti legislativi in vista della loro trasmissione ai sensi del Protocollo sulla sussidiarietà. I criteri di selezione hanno portato in primo luogo all'esclusione di tutti gli atti che, pur avendo evidente portata legislativa, non sono oggetto, in base al Trattato, di procedure d'esame che possano essere ricondotte a una procedura legislativa ordinaria o speciale, nonché degli atti che costituiscono adempimento diretto di disposizioni previste dal Trattato di Lisbona. Questo doppio criterio di esclusione ha già dispiegato in misura significativa i suoi effetti in questo primo semestre, se si considera che né sulla proposta di decisione relativa al Servizio europeo per l'azione esterna, né sulla proposta di regolamento sul diritto di iniziativa dei cittadini europei è stato possibile pronunciarsi in base ai protocolli, ed è stato necessario attingere ora alla Procedura Barroso (nel caso dell'iniziativa dei cittadini europei), ora al dialogo con il Governo (nel caso del Servizio di azione esterna).

Più in generale, desta una qualche perplessità il limitato volume di atti trasmessi ai sensi dei protocolli rispetto al numero complessivo di progetti legislativi presentati dalla Commissione. Inoltre, la Commissione europea produce tra i settecento e gli ottocento documenti l'anno, dei quali almeno due terzi sono progetti legislativi. A fronte di tali cifre, pur tenendo conto del fatto che, per il 2010, bisogna fare riferimento a un periodo di cinque mesi, appare quanto meno anomalo, secondo il relatore, che le proposte legislative trasmesse ai fini del controllo di sussidiarietà siano state solamente 23, di cui 21 provenienti dalla Commissione. Per

avere elementi di maggiore chiarezza, è stato richiesto agli uffici di procedere a una verifica su tutte le proposte presentate dalla Commissione dal 1° febbraio al 31 maggio. Scopo di tale verifica dovrebbe essere quello di individuare i criteri selettivi seguiti dalla Commissione, e soprattutto constatare se tali criteri abbiano comportato l'esclusione di *dossier* particolarmente rilevanti dal novero degli atti trasmessi. Da un primo esame preliminare sembrerebbero risultare più di cento progetti legislativi che la Commissione non ha trasmesso ai sensi dei protocolli. Per la maggioranza dei casi, la ragione della mancata trasmissione sembrerebbe derivare dal fatto che i relativi progetti legislativi attengono a settori per i quali i Trattati attribuiscono al legislatore europeo una competenza esclusiva, non mancando, tuttavia, proposte legislative attinenti a settori di competenza concorrente, per le quali risulta oggettivamente più difficile comprendere i criteri che hanno portato la Commissione a non trasmetterli.

Conclude sottolineando la notevole importanza di tale attività di accertamento, i cui risultati potrebbero e dovrebbero trovare spazio in un atto di indirizzo da rivolgere alla Commissione europea: non in termini di contrapposizione, ma per rafforzare e rendere ancor più efficace e stringente un dialogo politico che ha già dato frutti importanti, e che rappresenta senza dubbio una delle grandi sfide con cui, in quanto membri della Commissione politiche dell'Unione europea, si è chiamati a confrontarsi.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 30 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

S. 2228 Governo

(Parere alla 5^a Commissione del Senato)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta lo scorso 23 giugno 2010; formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) avanza rilievi critici sui contenuti del provvedimento in esame, che reca insufficienti misure volte alla stabilizzazione finanziaria ma appare carente sotto il profilo della crescita e dello sviluppo. Pur comprendendo la necessità che si proceda ad un incisivo contenimento della spesa pubblica, evidenzia tuttavia che l'impostazione complessiva del provvedimento sembra contraddire decisamente i proclami federalisti del Governo e della maggioranza. In relazione all'articolo 7 relativo ai fondi FAS, paventa il rischio che siano inopinatamente stornate le relative risorse e che non vengano effettivamente destinate ai necessari interventi per il Mezzogiorno. Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 40 in tema di Irap e sulle norme che recano agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno, in ordine alle quali reputa necessario attivare le opportune intese tra lo Stato e le Regioni interessate. Osserva che il provvedimento in esame dovrebbe essere maggiormente coordinato con le previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei relativi decreti legislativi di attuazione. Conclude rilevando che la politica di contenimento

del bilancio dello Stato e delle autonomie territoriali non potrà correttamente essere perseguita in mancanza di una chiara individuazione delle funzioni e dei compiti propri delle Regioni e degli enti locali; in tal senso il provvedimento in esame andrebbe altresì coordinato con le previsioni del cosiddetto codice delle autonomie. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) ricorda che le associazioni di categoria hanno manifestato apprezzamento sui contenuti del decreto-legge in esame nel corso di audizioni svoltesi presso la 5^a Commissione del Senato. Rileva che in una condizione difficile dei conti pubblici quale quella attuale diviene prioritaria l'esigenza di consolidare i saldi del *deficit* pubblico. Sostiene peraltro che l'attuazione della riforma federalista costituirà la strada maestra per abbattere i costi e le inefficienze dello Stato e delle autonomie territoriali. Reputa opportuno che si preveda una congrua riduzione del numero e dei compensi dei consiglieri regionali e, all'articolo 11, comma 6, sottolinea l'opportunità di stabilire che la ivi prevista esclusione si applichi non solo alle farmacie comunali ma anche a quelle rurali. Osserva, in ordine all'articolo 10, comma 1, che sarebbe opportuno apportare adeguate modifiche alle previsioni relative al calcolo della invalidità, ricordando che tale profilo incide sulle prestazioni sociali rese dalle autonomie locali.

Il deputato Karl ZELLER (*Misto-Min.ling.*), in relazione alle previsioni di cui all'articolo 14, ricorda che l'accordo stipulato a Milano nel novembre 2009 tra il Governo e le province autonome di Trento e Bolzano ha costituito per tali province un'anticipazione dell'attuazione del federalismo fiscale attraverso il quale le suddette province hanno già sostenuto un ingente sforzo economico. Fa notare che tale accordo è stato recepito dalla legge finanziaria per il 2010; ritiene necessario che si tenga conto di tale dato relativamente ai sacrifici che vengono richiesti agli enti locali con il decreto-legge in oggetto.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) valuta negativamente i contenuti della manovra finanziaria, che ritiene difficilmente emendabile. Esprime tuttavia apprezzamento per la proposta di parere presentata dal relatore, che presenta indubbi elementi di miglioramento del testo in esame. Fa notare che le criticità del provvedimento attengono principalmente alla definizione dei saldi finali ed alle modalità della compartecipazione tra lo Stato e i diversi livelli di governo del territorio alle misure di contenimento previste. Valuta con favore le misure adottate per affrontare la lotta all'evasione fiscale. Avanza riserve in ordine ai contenuti fortemente prescrittivi del provvedimento rispetto alle autonomie regionali, soprattutto in relazione al profilo della riduzione dei costi della politica locale. Fa notare che non sussiste affatto un disegno organico federalista e che la manovra finanziaria in oggetto appare decisamente in contrasto con la riforma in

atto sul federalismo. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, valuta favorevolmente le osservazioni formulate dai deputati Pepe e Zeller e il senatore Vaccari.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) ritiene non opportuno che in materia di federalismo fiscale il Governo proceda ad intese separate con le singole Regioni a statuto speciale.

Il senatore Claudio MOLINARI (*PD*) si associa alla considerazione espressa dal senatore Fosson.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), in relazione all'intervento del deputato Zeller, fa notare che le previsioni di cui all'articolo 14 attengono alle Regioni a statuto ordinario.

Il deputato Karl ZELLER (*Misto-Min.ling.*), nel ribadire l'opportunità di richiamare nella proposta di parere i contenuti del menzionato accordo stipulato tra il Governo e le province autonome di Trento e Bolzano, rileva che si prevedono distinte intese tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale in quanto ogni singola realtà regionale speciale si caratterizza per proprie specificità.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO 1

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (S. 2228 Governo)

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in corso di esame presso la V Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

considerato che le previste misure di riduzione dei costi della politica locale di cui all'articolo 6 assumono connotati fortemente prescrittivi ed in taluni casi eccessivamente invasivi rispetto alla sfera delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali;

rilevata l'esigenza di attivare ulteriori modalità di concertazione con le Regioni e gli enti locali in relazione agli interventi tesi a fissare le dimensioni finanziarie del contributo richiesto alle autonomie territoriali all'importo complessivo della manovra;

evidenziato che il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica appare predominante rispetto al contributo richiesto agli apparati statali di alta amministrazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 1, l'opportunità di non applicare la previsione del definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni alle opere pubbliche per le quali risultino già erogati finanziamenti per una o più annualità;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che alle Regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano aderito «volontariamente» alle regole previste dal medesimo articolo 6 non si applichino le disposizioni per il patto di stabilità interno alle spese per il personale;

c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, l'opportunità di definire per le autonomie territoriali una piattaforma di obiettivi da conseguire in termini di riduzione dei costi della politica locale in luogo della

previsione di dettagliate e disomogenee prescrizioni quali quelle ivi contemplate; al comma 7, in particolare, valuti l'opportunità di precisare la portata della norma, atteso che il limite di efficacia temporale disposto per le riduzioni ivi operate, non inferiore a tre anni, pone un'amplessima discrezionalità al decreto ministeriale, che potrebbe operare anche una riduzione permanente;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che negli enti locali di cui all'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite anche ai segretari comunali, facendo rientrare tali mansioni nei compiti istituzionali e quindi senza compensi aggiuntivi;

e) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, l'opportunità di prevedere la razionalizzazione degli ambiti territoriali provinciali per gli uffici periferici dello Stato e delle prefetture;

f) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, comma 20, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire modalità, tempi e criteri di attuazione della medesima disposizione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, e non invece sulla base di un mero parere delle Regioni, atteso che il predetto atto afferisce a materie, quali le indennità dei consiglieri, di pertinenza regionale;

g) valuti la Commissione, all'articolo 9, l'opportunità di prevedere l'introduzione di norme più rigide in merito al *turn over* del personale della sanità, con riferimento a criteri oggettivi quali, ad esempio, il numero degli abitanti serviti; all'articolo 11, comma 1, la non applicazione della disposizione per i comuni che presentano i parametri di virtuosità individuati dal decreto legislativo n. 112 del 2008; al comma 6 l'esclusione delle farmacie rurali;

h) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 1, l'opportunità di determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario per i comuni cosiddetti «virtuosi» in base al saldo finanziario medio calcolato su più annualità;

i) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 1, lettera d), l'opportunità di precisare che le previsioni ivi contemplate non si applicano nei confronti dei comuni cosiddetti «virtuosi», individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-bis, commi da 23 a 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, comma 2, in ordine alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti alle Regioni, che sia fatta salva la possibilità di una modifica migliorativa delle riduzioni per gli enti che hanno conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno e del patto della salute in ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e che presentino un rapporto dipendenti-popolazione inferiore alla media nazionale per classi dimensionali omogenee, nonché per quelli che utilizzino i fondi strutturali europei secondo criteri di efficienza;

m) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti criteri e modalità della riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2001 e, successivamente, a 4.500 milioni di euro annui, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sulla base di una previa concertazione con le autonomie regionali; al terzo e quarto periodo della medesima disposizione sia valutata l'opportunità di prevedere, come stabilito per le analoghe riduzioni disposte nei confronti delle Regioni, criteri e modalità e forme di collaborazione con gli enti locali interessati, province e comuni, in ordine alle riduzioni dei trasferimenti statali;

n) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 4, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per il sostegno della competitività; al comma 6, sia precisata la formulazione della norma, al fine di definire i parametri del deficit eccessivo, nonché di indicare la durata della sospensione ivi prevista e delineare modalità di collaborazione con gli enti interessati; al comma 7, siano previsti limiti alle assunzioni di personale per i soli enti locali che presentino condizioni di *surplus* di spesa;

o) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 7, l'opportunità di precisare che la riduzione delle spese di personale ivi prevista debba essere assicurata dai soli enti sottoposti al patto di stabilità interno il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica sia superiore alla media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministro dell'interno, nonché di prevedere che per i suddetti enti non si applica il comma 9 del medesimo articolo;

p) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 9, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal limite di assunzioni di personale per i comuni il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica sia in linea con la media nazionale; al comma 11, l'aumento della possibilità di spesa dei residui passivi per le spese di investimento; al comma 32, il mantenimento delle società che hanno presentato i bilanci delle ultime annualità in attivo; al comma 33, sia chiarita la portata della norma in relazione agli effetti, anche sotto il profilo dell'impatto sui contenziosi in corso, conseguenti alla prevista interpretazione della natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

q) valuti la Commissione, all'articolo 15, comma 6, l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dalle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico debbano essere ripartiti tra la Regione e le province interessate.

ALLEGATO 2

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (S. 2228 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in corso di esame presso la V Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

considerate le necessarie finalità perseguite della manovra, tesa a garantire i saldi di deficit pubblico, e rilevato in particolare che le province autonome di Trento e Bolzano hanno concorso alle esigenze del patto di stabilità ai sensi della legge finanziaria per il 2010 con cui è stata modificata la normativa fiscale dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige; ravvisata altresì l'opportunità, pur con l'esigenza che non siano modificati i saldi complessivi della manovra, di rivedere le norme in materia di invalidità di cui all'articolo 10, comma 1;

valutato che le previste misure di riduzione dei costi della politica locale di cui all'articolo 6 assumono connotati fortemente prescrittivi ed in taluni casi eccessivamente invasivi rispetto alla sfera delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali;

rilevata l'esigenza di attivare ulteriori modalità di concertazione con le Regioni e gli enti locali in relazione agli interventi tesi a fissare le dimensioni finanziarie del contributo richiesto alle autonomie territoriali all'importo complessivo della manovra;

evidenziato che il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica appare predominante rispetto al contributo richiesto agli apparati statali di alta amministrazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 1, l'opportunità di non applicare la previsione del definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni alle opere pubbliche per le quali risultino già erogati finanziamenti per una o più annualità;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che alle Regioni che abbiano contenuto il numero ed i compensi dei consiglieri regionali ed il numero delle commissioni regionali e che abbiano aderito alle regole previste dal medesimo articolo 6 non si applichino le disposizioni per il patto di stabilità interno alle spese per il personale;

c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, l'opportunità di definire per le autonomie territoriali una piattaforma di obiettivi da conseguire in termini di riduzione dei costi della politica locale in luogo della previsione di dettagliate e disomogenee prescrizioni quali quelle ivi contemplate; al comma 7, in particolare, valuti l'opportunità di precisare la portata della norma, atteso che il limite di efficacia temporale disposto per le riduzioni ivi operate, non inferiore a tre anni, pone un'amplissima discrezionalità al decreto ministeriale, che potrebbe operare anche una riduzione permanente;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che negli enti locali di cui all'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite anche ai segretari comunali, facendo rientrare tali mansioni nei compiti istituzionali e quindi senza compensi aggiuntivi;

e) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, l'opportunità di prevedere la razionalizzazione degli ambiti territoriali provinciali per gli uffici periferici dello Stato e delle prefetture;

f) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, comma 20, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire modalità, tempi e criteri di attuazione della medesima disposizione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, e non invece sulla base di un mero parere delle Regioni, atteso che il predetto atto afferisce a materie, quali le indennità dei consiglieri, di pertinenza regionale;

g) valuti la Commissione di merito, all'articolo 7, l'opportunità di precisare che l'utilizzazione dei fondi FAS sia preventivamente definita d'intesa con le autonomie regionali;

h) valuti la Commissione, all'articolo 9, l'opportunità di prevedere l'introduzione di norme più rigide in merito al *turn over* del personale della sanità, con riferimento a criteri oggettivi quali, ad esempio, il numero degli abitanti serviti;

i) valuti la Commissione, all'articolo 11, comma 6, l'opportunità di stabilire l'esclusione delle farmacie rurali e delle farmacie comunali, anche quali aziende totalmente pubbliche;

l) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 1, l'opportunità di determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario per i comuni cosiddetti «virtuosi» in base al saldo finanziario medio calcolato su più annualità;

m) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 1, lettera d), l'opportunità di precisare che le previsioni ivi contemplate non si applicano nei confronti dei comuni cosiddetti «virtuosi», individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-bis, commi da 23 a 26, del de-

creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, comma 2, in ordine alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti alle Regioni, che sia fatta salva la possibilità di una modifica migliorativa delle riduzioni per gli enti che hanno conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno e del patto della salute in ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e che presentino un rapporto dipendenti-popolazione inferiore alla media nazionale per classi dimensionali omogenee, nonché per quelli che utilizzino i fondi strutturali europei secondo criteri di efficienza;

o) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti criteri e modalità della riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2001 e, successivamente, a 4.500 milioni di euro annui, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sulla base di una previa concertazione con le autonomie regionali; al terzo e quarto periodo della medesima disposizione sia valutata l'opportunità di prevedere, come stabilito per le analoghe riduzioni disposte nei confronti delle Regioni, criteri e modalità e forme di collaborazione con gli enti locali interessati, province e comuni, in ordine alle riduzioni dei trasferimenti statali;

p) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 4, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per il sostegno della competitività; al comma 6, sia precisata la formulazione della norma, al fine di definire i parametri del deficit eccessivo, nonché di indicare la durata della sospensione ivi prevista e delineare modalità di collaborazione con gli enti interessati; al comma 7, siano previsti limiti alle assunzioni di personale per i soli enti locali che presentino condizioni di *surplus* di spesa;

q) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 7, l'opportunità di precisare che la riduzione delle spese di personale ivi prevista debba essere assicurata dai soli enti sottoposti al patto di stabilità interno il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica sia superiore alla media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministro dell'interno;

r) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 9, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal limite di assunzioni di personale per i comuni il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica sia in linea con la media nazionale; al comma 11, l'aumento della possibilità di spesa dei residui passivi per le spese di investimento; al comma 32, il mantenimento delle società che hanno presentato i bilanci delle ultime annualità in attivo; al comma 33, sia chiarita la portata della norma in relazione agli effetti, anche sotto il profilo dell'impatto sui contenziosi in corso, conseguenti alla prevista interpretazione della natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

s) valuti la Commissione, all'articolo 15, comma 6, l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dalle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico debbano essere ripartiti tra la Regione e le province interessate;

t) valuti la Commissione di merito, all'articolo 40, l'opportunità di precisare che le previsioni relative alla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, quali le disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e le misure recanti agevolazioni per le imprese, siano riconsiderate in ordine all'accertata oggettiva crisi economica-finanziaria delle Regioni del meridione d'Italia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 30 giugno 2010

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 14,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta, il cui elenco è disponibile anche in Aula per la consultazione. Ricorda, inoltre, che la programmata missione della Commissione a Palermo si svolgerà dal 12 al 14 luglio prossimi.

Il senatore LUMIA interviene per chiedere se tra i nuovi documenti acquisiti vi sono i pareri delle Procure e gli altri documenti richiesti inerenti alla decisione sulla collaborazione di Gaspare Spatuzza.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare.

L'onorevole GARAVINI chiede l'acquisizione degli atti dell'operazione «Meta» della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e di prevedere una nuova audizione del procuratore di Reggio Calabria Pignatone e del sostituto procuratore Lombardo.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni.

Comunicazioni del Presidente sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993

Il PRESIDENTE svolge un ampio intervento sul tema all'ordine del giorno.

Intervengono sui lavori della Commissione l'onorevole LABOCETTA per chiedere un rinvio del dibattito ad una successiva seduta al fine di consentire un approfondimento ai commissari, l'onorevole VELTRONI per sottolineare la necessità di procedere attraverso audizioni, l'onorevole SISTO per evidenziare l'esigenza di proseguire i lavori con altrettanto equilibrio e con i necessari riscontri, l'onorevole TASSONE per rilevare l'opportunità di precisare gli obiettivi della Commissione in tale materia, il senatore LI GOTTI per richiamare l'attenzione su due eventi accaduti nel periodo all'esame.

Hanno quindi la parola, ancora sui lavori della Commissione, il senatore LUMIA per segnalare l'esigenza di accertare tutte le responsabilità sul piano politico e istituzionale, l'onorevole BELCASTRO per esprimere apprezzamento per l'approfondimento svolto, l'onorevole GARAVINI per richiedere una tempestiva convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'onorevole GRANATA per sottolineare l'esigenza di adeguati approfondimenti sui fatti richiamati, il senatore MARITATI per segnalare l'opportunità di audizioni prima di svolgere il dibattito, il senatore LAURO per richiedere l'audizione degli onorevoli Luciano Violante e Massimo Brutti, il senatore CARUSO per sollecitare l'audizione del ministro *pro tempore* Giovanni Conso.

Il PRESIDENTE rinvia il dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 30 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,45.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione di rappresentanti di ANCI e di ANCITEL S.p.A.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà la parola al dott. Gianpiero ZAFFI BORGETTI, Responsabile Dipartimento Innovazione Tecnologica ANCI, che svolge un intervento introduttivo.

La Commissione procede, quindi, in successione, all'audizione del dott. Mauro CAMMARATA, Direttore Entrate del Comune di Bologna e Responsabile ente capofila del progetto ELI'CAT, e dell'ing. Dario GAMBINO, Responsabile Settore Servizi Informativi del Comune di Fabbriche di Vallico, i quali svolgono le proprie relazioni. Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Settimo NIZZI (*PdL*), i senatori Giuliano BARBOLINI (*PD*), Giampiero DE TONI (*IdV*) e Lucio D'UBALDO (*PD*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, nel ringraziare il dott. Zaffi Borgetti, il dott. Cammarata e l'ing. Gambino, rinvia il seguito dell'audizione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 30 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), dottor Sergio Nunziante e dottor Francesco Torre

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Sergio NUNZIANTE, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni i deputati Nedo Lorenzo POLI (*UdC*), Giorgio JANNONE, *presidente*, Giuliano CAZZOLA (*PdL*), e il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*).

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Sergio NUNZIANTE, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB)*, e il dottor Francesco TORRE, *direttore generale dell'ENPAB*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 30 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rieti,
Cristina Cambi**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rieti, dottoressa Cristina Cambi, che ringrazia per la sua presenza.

Cristina CAMBI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, e il senatore Candido DE ANGELIS (PdL).

Cristina CAMBI *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Cambi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,35.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, dottor Alberto Pazienti, che è accompagnato dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, dottor Stefano D'Arma, ringraziandoli per la loro presenza.

Alberto PAZIENTI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo*, e Stefano D'ARMA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (*PD*), i senatori Candido DE ANGELIS (*PdL*), Gianpiero DE TONI (*IdV*) e Vincenzo DE LUCA (*PD*), nonché il deputato Antonio RUGGHIA (*PD*).

Alberto PAZIENTI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo*, e Stefano D'ARMA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Pazienti e il dottor D'Arma per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Latina, Nunzia D'Elia

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Latina, dottoressa Nunzia D'Elia, che è accompagnata dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, dottor Giuseppe Miliano, ringraziandoli per la loro presenza.

Nunzia D'ELIA, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Latina*, e Giuseppe MILIANO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*) e i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Nunzia D'ELIA, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Latina*, e Giuseppe MILIANO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, rispondono ai quesiti posti. Chiedono quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa D'Elia e il dottor Miliano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 30 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 14,55.

AUDIZIONI

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine ai nuovi assetti dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42 del 2009

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* svolge ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), Marco CAUSI (*PD*), Rolando NANNICINI (*PD*), Gian Luca GALLETTI (*UdC*) e Francesco BOCCIA (*PD*) e i senatori Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) e Marco STRADIOTTO (*PD*).

Luca ANTONINI, *presidente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* ed Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo*

fiscale (COPAFF) rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il prof. Antonini e il prof. Longobardi per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sui lavori della Commissione

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 30 giugno 2010

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la signora Maggie Murphy, coordinatrice dell'Organizzazione delle Nazioni e dei Popoli non rappresentati (Unrepresented Nations and Peoples Organization – UNPO), la signora Sedigeh Adalati, rappresentante della minoranza Azera, il signor Karim Abdian, rappresentante della minoranza Araba Ahwaza e il signor Nasser Boladai, rappresentante della minoranza Araba Baluci.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti delle minoranze in Iran

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 giugno scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità presenti ricordando l'impegno della Commissione diritti umani del Senato in favore dei diritti umani e della democrazia in Iran. In particolare descrive il lavoro svolto dalla Commissione per ricordare le manifestazioni che si sono svolte in quel Paese all'indomani delle elezioni presidenziali del 2009.

Maggie MURPHY, coordinatrice dell'Organizzazione delle Nazioni e dei Popoli non rappresentati (*Unrepresented Nations and Peoples Organization – UNPO*) spiega il ruolo e la funzione dell'organizzazione illustrando come, in particolare in Iran, il mancato riconoscimento costituzionale e – di conseguenza – legislativo delle minoranze abbia un'incidenza fortemente negativa sulle condizioni di vita dei membri delle minoranze stesse. Per quanto riguarda l'Iran, va fatta in particolare menzione della impossibilità di coltivare la propria lingua e di avere servizi pubblici forniti in quella lingua, il che impedisce l'accesso al sistema scolastico e universitario – e quindi agli impieghi di livello superiore – ed alle sedi di giustizia.

Sedigh ADALATI, rappresentante della minoranza Azera in Iran, sociologa e psicologa, spiega come sin dai tempi dello scià l'Iran abbia perseguito una politica di forte limitazioni dei diritti delle minoranze allo scopo – come ben hanno chiarito sociologi e psicologi – di fiaccare la loro identità e la possibilità di contestare il regime, lasciando al contempo queste popolazioni prive di istruzione e nel sottosviluppo economico.

Karim ABDIAN, rappresentante delle minoranza Araba Ahwaza in Iran, descrive l'allarmante fenomeno delle condanne ed esecuzioni capitali di membri della minoranza alla quale egli appartiene, proporzionalmente di gran lunga superiori a quelle comminate agli iraniani di etnia Farsi, con un intento chiaramente persecutorio. Gli arabi in Iran sono circa il 25-30 per cento e comunque in quel Paese non vi è una etnia che sia con evidenza numericamente maggioritaria. Va ricordato che questa persecuzione ha una finalità principalmente economica, in quanto le risorse petrolifere si trovano per il 90 per cento nel territorio abitato dagli arabi, territorio nel quale sono scarsissime le risorse che tornano per favorire lo sviluppo. Le autorità hanno verso gli arabi e le altre minoranze qui rappresentate maggiori preoccupazioni che verso altre minoranze, comunque discriminate, le quali non occupano una precisa area geografica, come Assiri o Ebrei; la preoccupazione delle autorità è che le minoranze localizzate in una determinata area geografica del Paese intendano promuovere una secessione, cosa peraltro del tutto inventata poiché ciascuna minoranza persegue obiettivi di autonomia nel contesto di uno stato federale.

Nasser BOLADAI, rappresentante delle minoranza Araba Baluci in Iran, nel menzionare l'importanza della minoranza Turcomanna con la

quale lavora la minoranza alla quale egli appartiene, ricorda che anche verso la minoranza Baluci il regime attua una repressione attraverso condanne alla pena di morte ed esecuzioni capitali. La discriminazione, come è già stato ricordato, è iniziata prima dell'attuale regime, ed investe in particolare il sistema scolastico educativo, in quanto si cerca di privare i membri delle minoranze della loro identità etnico culturale sin da bambini e di assimilarli alla cultura dominante. Le accuse di terrorismo che alle volte vengono rivolte alla popolazione Baluci sono totalmente infondate, essendo i partiti e i movimenti che rappresentano questa etnia assolutamente democratici e non violenti.

Il presidente MARCENARO prende la parola per rivolgere alle personalità presenti una breve domanda e fare alcune osservazioni.

Prendono la parola i senatori DELLA SETA (PD), PERDUCA (PD) e la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) per rivolgere alcune domande.

Rispondono Karim ABDIAN, rappresentante delle minoranza Araba Ahwaza in Iran, Sedigeh ADALATI, rappresentante delle minoranza Azera in Iran, Nasser BOLADAI, rappresentante delle minoranza Araba Baluci in Iran e Maggie MURPHY, coordinatrice dell'Organizzazione delle Nazioni e dei Popoli non rappresentati.

Il presidente MARCENARO conclude i lavori della seduta ringraziando le personalità presenti e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

SOTTOCOMMISSIONI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 30 giugno 2010

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (n. COM (2010) 256 definitivo): esame e rinvio;

alla 3^a Commissione:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (n. COM (2010) 302 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni V e XIV riunite

(V - Bilancio, tesoro e programmazione)

(XIV - Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 1° luglio 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Commissario europeo per le politiche di coesione, Johannes Hahn, sulla riforma e le prospettive delle politiche di coesione in ambito comunitario.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 1° luglio 2010, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 1° luglio 2010, ore 8,30

COMMISSIONE PLENARIA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.
